

## TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Omaggio — Relazione sul bilancio dell'azienda generale delle strade ferrate pel 1853 — Seguito della discussione del bilancio degli affari esteri pel 1853 — Approvazione delle categorie dalla 25 alla 31 — Aggiunta, e approvazione della categoria 32, proposta dal commissario regio — Approvazione della somma totale — Mozione del presidente per una deliberazione in massima sulla chiusura o no della discussione, dopo il riassunto dei relatori — Opinioni dei deputati Michelini, Polto, Mellana e Cavour Gustavo — Incidenti — Approvazione della proposta del deputato Pescatore, per invio agli uffizi, e per la sanzione di un articolo di regolamento — Discussione del progetto di legge per assegni suppletivi al clero di Sardegna — Questione pregiudiziale mossa dal deputato Mameli — Considerazioni del deputato Santacroce — Incidente sull'ordine della discussione — Parlano i deputati Sappa, relatore, Bonavera, Pescatore e De Viry — Dichiarazioni e nuovi articoli proposti dal ministro di grazia e giustizia — Parlano il ministro delle finanze ed i deputati Valerio, De Viry, Sulis, Cavour Gustavo, Mameli, Sappa, relatore, e Pescatore — Invio alla Commissione dei nuovi articoli presentati.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1½ pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

**CAVALLINI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni :

5077. Centoquarantun cittadini di Alessandria e ottantotto cittadini di Solero rappresentano siccome ingiusta, immorale, non consentanea alle istituzioni che reggono il paese e dannosa alle finanze dello Stato la legge sulla caccia del 29 dicembre 1836, attualmente in vigore, e chieggono perciò sia votata una nuova legge che, ripristinando l'antica tassa di lire sei per il porto d'armi senza obbligo di veruna permissione di caccia, ponga fine agli indicati inconvenienti.

5078. Giacchino sacerdote Giovanni, di Neive, provincia d'Alba, ex-barnabita, esponendo che da due anni egli esercitava in questa capitale l'apostolico ministero, allorchè nello scorso dicembre l'ordinario di questa diocesi lo colpiva col l'assoluto interdetto da ogni ecclesiastica funzione, e lo privava così del mezzo di procurarsi un onorato sostentamento, implora l'appoggio della rappresentanza nazionale affinchè dal ministro dei culti gli venga concessa quella soddisfazione e quell'indennità che le circostanze del fatto richieggono.

**PRESIDENTE.** La Camera, essendo in numero, metterò ai voti l'approvazione del processo verbale.  
(È approvato.)

### OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** Il comandante generale dello stato maggiore fa omaggio alla Camera d'una copia della terza dispensa della Carta dei regi Stati, testè uscita alla luce.

Questa Carta sarà depositata nella biblioteca della Camera.

### RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE STRADE FERRATE PEL 1853.

**BOSSO**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio passivo dell'azienda generale delle strade ferrate per l'anno 1853.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita. (Ved. vol. *Documenti*, pag. 1073.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DELL'AZIENDA DEGLI ESTERI PEL 1853.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del bilancio dell'azienda degli esteri pel 1853.

La discussione era rimasta alla categoria 25, di cui darò lettura per metterla ai voti.

Categoria 25. *Rimborso agli uffizi esteri*, portata dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 250,000.  
(È approvata.)

Categoria 26. *Spese diverse del personale*, portata dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 25,150.  
(È approvata.)

Categoria 27. *Spese diverse pel materiale*. Il Ministero e la Commissione propongono la somma di lire 35,000.  
(È approvata.)

Categoria 28. *Assegnamenti d'aspettativa*. Il Ministero e la Commissione propongono la somma di lire 809 50.

**DI POLLONE**, commissario regio. Propongo alla Camera

di voler cancellare da questa categoria la somma di 200 lire che erano portate da due postiglioni che hanno cessato di essere in attività.

Vengo a fare questa proposizione, sia per maggiore regolarità di bilancio, sia anche perchè nella successiva categoria 30 dovrò pregare la Camera d'introdurvi la somma in più di lire 105 60, da pagarsi ad un certo signor Francesco Nida, distributore in Sardegna, il quale aveva diritto, a termini dell'articolo 11 della legge 14 maggio 1851, ad un assegnamento personale; ma siccome non aveva prodotto ancora i suoi titoli, così non si potè mai realizzare questa pratica, e non fu emanato il regio decreto che gli concede la continuazione delle lire 105 60 se non che alli 13 febbraio corrente.

Quindi propongo di eliminare lire 200 dalla categoria 28, riducendola a sole lire 609 50, e di aumentare la categoria 30 di lire 105 60.

**SAPPA, relatore.** La Commissione accetta la proposta del signor commissario regio, tanto per la riduzione della categoria 28, quanto per l'aumento della categoria 30.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la categoria 28 nella somma proposta dal commissario regio ed accettata dalla Commissione nella somma di lire 609 50.

(È approvata.)

Categoria 29. *Casuali*, portata dal Ministero nella somma di lire 15,000, e dalla Commissione nella somma di lire 12,000, colla riduzione cioè di lire 3000.

**DI POLLONE, commissario regio.** Il Governo non avrebbe difficoltà di accettare la riduzione delle 3000 lire perchè, trattandosi di *casuali*, la spesa non può determinarsi in modo preciso, e può essere minore, come potrebbe essere maggiore; ma debbo a questo riguardo esporre alla Camera che avrò a chiederle una regolarizzazione di spese, comprendendovi quella per l'acquisto della macchina dei francobolli.

Già la Camera aveva accordato sul bilancio del 1852 una somma di lire 2500 per acquistare questa macchina. Gli incumbenti che si dovettero praticare non hanno permesso di fare questo acquisto, col valerci dei fondi in tempo utile; e conformemente ai veri principii di amministrazione non è più possibile di disporre delle lire 2500 portate nel bilancio del 1852.

Allorquando questo bilancio si compilava, non si poteva prevedere che le indagini necessarie per questo oggetto si sarebbero protratte oltre l'epoca dell'anno volgare finanziario; perciò non si potè proporre questo trasporto. Quindi ora sarebbe necessario di operarlo.

Se non che la Camera ha un mezzo semplicissimo, che è quello di non togliere le lire 3000 ridotte dalla Commissione, perchè la spesa per l'acquisto di una macchina pei francobolli è una vera spesa eventuale che non si poteva prevedere in questo bilancio.

Pertanto se la Camera non ammetterà la riduzione di lire 3000, io non farò veruna proposta in ordine alla spesa sovra mentovata; in caso contrario domanderò che si stabilisca una categoria nuova per provvedervi.

**SAPPA, relatore.** La categoria *Casuali* è destinata a comprendere le spese che non si possono prevedere; perciò la spesa accennata testè dal commissario regio essendo prevista, non potrebbe cadere nella categoria anzidetta.

Però questa è una spesa che fu già approvata nel bilancio passato, e non fu ora ammessa perchè il Ministero non l'ha portata in bilancio, attesochè ereditate di potere farvi fronte colla somma stanziata nel bilancio precedente.

La Commissione non vede difficoltà che questa spesa che

non si è fatta nell'esercizio passato, si eseguisca nel presente, e che si stanzi una categoria in aggiunta per l'acquisto di questa macchina; ma non potrebbe ammettere che i fondi a tale uopo opportuni si desumessero dalla categoria *Casuali*.

Per tali ragioni io chiedo che si mantenga questa categoria nella somma di lire 12,000, e se ne ammetta un'altra in cui sia stanziata la somma occorrente per l'acquisto della macchina in questione.

**DI POLLONE, commissario regio.** Allora domando alla Camera che voglia concedermi di proporre l'aggiunta di una categoria, che porterebbe il numero 32. Quando saremo giunti al fine del bilancio, svolgerò più ampiamente la mia proposta per giustificarne la necessità.

**PRESIDENTE.** Può proporla in fine.

Aderendo il Ministero alla riduzione di 3000 lire proposta dalla Commissione sulla categoria *Casuali*, se non vi sono opposizioni, s'intenderà accettata la somma proposta dalla Commissione.

(È approvata.)

Parte II. — *Spese straordinarie.* — Categoria 30. *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.* Il Ministero e la Commissione avevano proposta la somma di 18,968 lire. Ora il Ministero propone un aumento di 105 60 e la Commissione vi aderisce. Così la somma da stanziarsi ascenderebbe a 19,075 60.

Se non vi è opposizione, s'intenderà ammessa questa cifra.

(È approvata.)

Categoria 31. *Indennizzazione per la soppressione della stazione posta-cavalli.* Il Ministero e la Commissione propongono la somma di 5000 lire.

(È approvata.)

Ora, il signor commissario regio può svolgere la sua proposta per l'aggiunta di una categoria.

**DI POLLONE, commissario regio.** Ricorderà la Camera come nel 1850 sia stata promulgata la legge di riduzione della tassa sulle lettere, e come per questa legge fosse istituito l'uso dei francobolli, ancor nuovo per noi.

In allora il tempo stringeva e solo dieci giorni rimanevano per provvedere in conformità della legge. L'amministrazione si appigliò per l'esecuzione al solo mezzo che si presentava, a quello cioè della litografia, mezzo pronto e facile, ma nello stesso tempo pericoloso, perchè qualunque litografo può oggigiorno imitare i francobolli di cui si serve l'amministrazione.

Quindi fin d'allora si fecero le pratiche necessarie onde, seguendo l'esempio di quanto si pratica in altri paesi che ci precorsero in questo sistema, ottenere una macchina per assicurare l'amministrazione contro le contraffazioni.

Lunghe furono le indagini, e non poterono terminare se non che in occasione che un distinto impiegato postale fu inviato a Parigi per istudiare il metodo principale di servirsi dei *Wagons-Poste*.

In quell'occasione io gli diedi incumbenza di prendere informazioni sul miglior metodo da praticarsi per questi francobolli, ed il risultato fu che una macchina per quest'uso non costerebbe meno di 11,000 lire, somma grave per l'erario e che io non credetti poter proporre, tanto più che oltre l'entità della spesa eravi anche l'inconveniente del trasporto e della formazione all'estero dei francobolli.

Invitato qui il signor Matraire, abile e conosciuto artista, a studiare qual mezzo si potrebbe praticare, ne fu dal medesimo proposto uno, il quale ebbe l'assentimento di una speciale Commissione di persone peritissime, per l'esecuzione del quale richiedesi la somma di 2750 lire.

Io ho quindi l'onore di pregare la Camera a voler sottrarre la somma di 2600 lire dal bilancio 1852, e di permettere che si stabilisca una categoria nuova nel presente in lire 2750 per la spesa d'una macchina per costruire i francobolli.

Ho l'ingrato ufficio di chiedere altra somma alla Camera. È indispensabile per guarentirci contro gli inconvenienti, che l'esercizio di questa macchina abbia luogo negli uffici stessi dell'amministrazione. Ora, la ristrettezza dei locali non permette assolutamente di trovare un sito adatto per quest'oggetto; se non che or son 18 mesi, come ricorderà la Camera, l'amministrazione delle poste occupava il locale nel quale ora avvi, se non m'inganno, la biblioteca della Camera medesima, e siccome per lasciar libero quel locale si divide orizzontalmente in due uno degli uffici del piano terreno, rimane ora uno di questi uffici che presenterebbe facile questa divisione orizzontale, e si diede l'incombenza all'architetto demaniale, a senso di quanto fu suggerito in altra circostanza dalla Camera, di fare un progetto. Questo progetto è in corso, ma quando fosse terminato, non vi sarebbe mezzo di porlo in esecuzione. La spesa approssimativa per induzione di quanto costò l'altra, può ascendere da 1500 a 1600 lire, quindi io pregherei la Camera a voler portare in bilancio un'altra somma di 1500 o 1600 lire per la costruzione del locale dove adoperare questa macchina; senza di che non potrebbe veramente essere sicuri che nessuno dei francobolli non fosse per essere sottratto da qualche operaio infedele che fosse chiamato ad adoperare la macchina.

**PRESIDENTE.** Propone dunque due categorie?

**DI POLLONE, commissario regio.** La prima sarebbe per l'acquisto di una macchina, e questa non è una spesa nuova; e l'altra che sarebbe spesa nuova, si porrebbe per la costruzione di un locale onde mettere in esercizio la macchina medesima.

**PRESIDENTE.** Potrebbero queste spese stare in una sola categoria nella somma di lire 4350.

**SAPPA, relatore.** Osservo che la spesa per l'acquisto di una macchina era già portata nella somma di 2500 lire.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce a questa proposta di mettere in bilancio la somma di lire 4350 per questa spesa?

**SAPPA, relatore.** Aderisce.

**PRESIDENTE.** La Camera ha inteso che il Ministero ha proposto, e la Commissione vi ha aderito, l'aggiunta di una categoria, che sarebbe la 32, intitolata: *Spese per l'acquisto di una macchina per i francobolli, e per l'adattamento del locale necessario al di lei esercizio*, in lire 4250.

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Il totale dunque del bilancio dell'azienda generale degli esteri sarebbe il seguente: spese ordinarie, lire 3,580,287 07; straordinarie, lire 28,223 60.

(È approvato il bilancio in questa somma.)

#### MOZIONE RELATIVA ALL'ORDINE DELLE DISCUSSIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per piano provvisorio di assegni supplementivi al clero dell'isola di Sardegna.

Prima però di aprire la discussione generale, pregherei la Camera di dare un indirizzo alla Presidenza del modo in cui si dovrà regolare nella discussione. La Camera ricorda che

in una tornata precedente, allorchando era in discussione il progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare, con un suo voto deliberava che il relatore non dovesse aver l'ultimo la parola. Io non so bene se la Camera abbia inteso allora di mutare l'uso che era invalso, di lasciare sempre al relatore la facoltà di parlare l'ultimo, oppure se abbia presa quella deliberazione solo dietro la speciale considerazione che allora il relatore aveva annunciato di avere dati particolari da comunicare, e che perciò si desiderasse prima di tutto di conoscere quali fossero questi schiarimenti che il relatore aveva a fornire.

Io quindi prego la Camera, prima di entrare nella discussione, a voler spiegare quali siano le sue intenzioni, e dichiarare con un suo voto se intenda che nelle discussioni che avranno luogo si debba continuare nell'uso precedentemente invalso di lasciare al relatore l'ultimo la parola, e così di chiudere la discussione prima che parli il relatore: oppure di adottarne un altro.

**MICHELINI.** Domando la parola.

Rispondendo al dubbio manifestato dal nostro signor presidente ed a quella specie d'interpellanza da lui fatta alla Camera, dirò per mio conto come la pensi. Credo essere costante in fatto che nelle prime Legislature e sino al principio della Sessione attuale non era in uso che la chiusura avesse luogo prima che si accordasse la parola al relatore: se ciò è avvenuto nel caso che indicava il signor presidente, non può a meno che riguardare quel caso speciale, e non deve avere influenza di sorta negli altri casi, perchè, affinchè avesse quell'effetto che vorrebbe il signor presidente, bisognerebbe fosse ciò prescritto da un articolo del regolamento.

Ora, il regolamento prescrivendo le norme della discussione, e non facendo parola di verun privilegio a favore dei relatori delle Commissioni, è forza concludere che essi non hanno diritto di parlare dopo la chiusura come non l'hanno gli altri deputati.

**PRESIDENTE.** Vuol dire che ella voterà nel senso che crede.

**MICHELINI.** Io voterò nel senso che credo, ma ho diritto di esporre i motivi del mio voto, acciocchè questi motivi inducano i miei colleghi a votare nel medesimo senso.

**PRESIDENTE.** Io non dico che la Camera voti in un senso piuttosto che in un altro; se ci fosse un articolo del regolamento a questo riguardo, io lo farei osservare senza interrogare intorno ad esso il sentimento della Camera; ma siccome nel regolamento non è definita questa questione, io desidero di consultare la Camera per sapere qual norma abbia a seguirne.

**MICHELINI.** Va benissimo che il signor presidente desideri di consultare la Camera; ma prima che un deputato emetta un voto, gli è lecito di manifestare i motivi per cui si induca a votare in questo od in quel senso. Desidero pertanto di non essere interrotto.

Dico dunque che, appunto perchè, come osservava il signor presidente, nulla è prescritto a questo riguardo dal regolamento, si devono applicare le stesse norme di discussione al relatore, come ad ogni altro deputato.

Non solamente io invoco il regolamento, ma deduco questa mia maniera di pensare dalla natura stessa della cosa.

Se il relatore avesse diritto di esporre ragioni alle quali non si potesse rispondere, non vi sarebbe più eguaglianza tra i contendenti; l'opposizione si troverebbe inerme contro uno che sarebbe armato di tutto punto.

Confessiamo, o signori, che questo sistema non sarebbe conducevole allo scoprimento della verità.

Per conseguenza concludo che, appunto perchè non avvi nel regolamento speciale disposizione a favore dei relatori, anzi sarebbe ingiusto che vi fosse tale disposizione, devesi a loro riguardo seguire il diritto comune, trattandoli come ogni altro deputato.

**POLTO.** Indubitatamente la Camera ha, come il dovere, così il diritto di curare che le discussioni le quali nel di lei seno si vanno agitando riescano anzitutto liberissime, e sieno in ogni loro parte compiute, tanto esigendo e lo Statuto e il mandato della nazione cui disimpegna, e il sentimento della propria dignità che mai sempre ha tenuto e terrà caro.

Ma nel compito di queste sue attribuzioni essa debbe cercar modo che l'accesso ai singoli oratori, ossia l'aringo parlamentare sia regolato di guisa che la libertà della parola non venga mai ad incagliare il naturale progresso e sviluppo delle questioni, nè per essa non abbia mai a soffrire deviazione o spostamento la direzione della questione medesima.

A quest'oggetto il presidente a cui è commesso di dirigere le nostre discussioni, io porto fede che non sarà mai così sicuro di corrispondere a questo suo mandato d'ordine e direi di fiducia, se non quando la Camera gli abbia preventivamente tracciato un sistema a cui attenersi.

Diffatti volge ora precisamente un caso in cui il presidente si fa ad interpellare la Camera sulla norma che vorrebbe seguita, ed è se al termine della discussione generale abbia ad aver l'ultimo la parola il relatore della Commissione, siccome quegli che riassumerebbe le opinioni *hinc inde* accampate, e che stringendo l'argomento, perverrebbe od a confermare, od a modificare le conclusioni per lui prese; ovvero se ai singoli oratori debba ancora restare aperto il varco ad esprimere quelle ulteriori osservazioni, le quali tenderebbero pure od a modificare, od a confermare le opinioni precedentemente da loro propugnate.

È cosa singolare che nel nostro regolamento effettivamente non vi sia disposizione di sorta che accenni a questa bisogna, ed è ancora a notarsi che, dirò, per un'accetta consuetudine sin qui siasi ordinariamente praticato che le discussioni generali venissero coronate dalla parola del relatore.

Ma io osservo che non si potrebbe forse a rigor di termini invocare questa consuetudine come norma invulnerabile per l'ordine delle nostre discussioni; imperciocchè nel silenzio appunto del regolamento a questo riguardo, ciascuno può interpretare la posizione di oratore nel senso che gli riesce più favorevole.

Per altra parte non bisogna nemmeno dissimulare che il silenzio del regolamento lascia tralucere una certa interpretazione per la quale ognuno sarebbe autorizzato a dire che la definizione di questa vertenza sia in ciascheduna discussione riservata allo spirito discrezionale degli stessi oratori che vi prendono parte. Se la questione dovesse venir presentata sotto questo aspetto, evidentemente io credo che non vi sarebbe bisogno di procedere oltre; ma per coloro i quali credono che una norma qualunque nelle discussioni generali è necessaria, per coloro i quali sono persuasi che le discussioni generali debbano avere un termine alla fine della esposizione delle ragioni principali dai vari oratori affacciate, e per coloro ancora i quali credono che questo spirito discrezionale nelle grandi Assemblee non possa poi con tanta agevolezza aver luogo, certissimamente per questi vi ha un'ansia, un'aspettazione di una qualche decisione della Camera a questo riguardo.

Per verità, se dovesse prevalere quest'ultima opinione, io sarei pure nel novero di coloro i quali desidererebbero che

effettivamente le discussioni generali fossero coronate dalla parola del relatore.

Non credo che si possa dire che questo sistema potrebbe forse impedire la libertà che si richiede nella discussione generale per i singoli oratori, ovvero anche far torto al diritto delle minoranze; imperciocchè all'una ed all'altra di queste difficoltà pare a me che si opponga la consuetudine stessa, in cui si è di non mai domandare la chiusura della discussione generale se non quando appunto è esaurita la lista degli oratori che si sono fatti inscrivere presso la Presidenza, ovvero che hanno domandata la parola durante la discussione generale.

Sarebbe, secondo me, un torto fatto al diritto della minoranza ed alla libertà, qualora avesse l'ultimo la parola il relatore senza che fossero esauriti tutti i discorsi degli oratori che hanno domandata la parola.

Ora, siccome il relatore non riassume le opinioni che sono state adottate se non se appunto dopo la chiusura invocata ed ottenuta dalla Camera, ne viene dunque per conseguenza che nè la libertà degli oratori, nè la libertà delle minoranze potrebbe dirsi lesa se si adottasse questo sistema.

Io dunque, nella temenza in cui sono che lo spirito discrezionale nelle grandi Assemblee trovi sempre un qualche ostacolo nella libertà cui ognuno tiene di poter parlare quando che sia nella discussione, e nella necessità in cui si è di por fine pure una volta alle discussioni generali, non credo di far torto nè al diritto degli uni, nè alla libertà degli altri, se appoggio l'antica consuetudine, per cui il relatore della Commissione aveva sempre l'ultimo la parola.

**MICHELINI.** Credo che anzitutto conviene stabilire il fatto da cui deve desumersi la norma con cui dobbiamo regolarci in avvenire.

Il fatto è che, per massima, il relatore deve sempre avere l'ultimo la parola, quindi è lasciata facoltà al relatore di parlare ancorchè si domandi la chiusura.

Ma questo fatto, che fu praticato costantemente nelle prime Legislature, ha subito, credo, al principio di questa Sessione od al fine dell'antecedente una piccola modificazione, la quale però ebbe una grande influenza sull'andamento delle discussioni. La modificazione di cui intendo parlare consiste in questo, che alcune volte è stata pronunciata la chiusura prima di accordare la parola al relatore, laddove si sarebbe dovuto aspettare a pronunziarla dopo, nel qual caso altri deputati avrebbero potuto rispondere al relatore, il quale certamente avrebbe avuto diritto di replicare.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Michelini che si ottiene sempre lo stesso risultamento.

**MICHELINI.** Prego il presidente di lasciarmi continuare. L'onorevole Polto ha parlato lungamente senza che si potesse conoscere dove tendessero le molte sue parole; eppure non è stato interrotto dal signor presidente. Spero pertanto che io potrò godere di un simile diritto.

Dico adunque che la differenza è immensa, in quanto che, se la chiusura è pronunciata prima che il relatore abbia ottenuto facoltà di parlare, non si può più rispondere a' suoi argomenti; laddove, se ciò non ha luogo, siccome dopo che abbia parlato il relatore può la Camera opinare, in seguito alle ragioni da lui adottate, che non si chiuda la discussione, così si possono confutare gli argomenti del relatore, siccome può non essere pronunziata in seguito alle ragioni date dal relatore.

Sicuramente nel sistema del presidente, è molto comoda la parte del relatore, il quale lascia parlare tutta la Camera, e poi si mette dietro un baluardo inespugnabile, risponde

agli argomenti de' suoi avversari, e può dirne delle grosse finchè vuole, senza pericolo di essere attaccato. Questa per verità non sarebbe una guerra giusta e leale.

Io rammento alla Camera che nè la giustizia desunta dalla natura della questione che ora si agita, nè il regolamento non permetteranno che si adoperi una misura diversa coi relatori che cogli altri deputati. Quindi, quando la chiusura è pronunciata, essa lo è per tutti; a nessuno non deve essere più permesso di parlare.

Noi non possiamo in modo improvviso cambiare il nostro regolamento con un articolo addizionale, il quale, ove fosse proposto, dovrebbe essere discusso negli uffizi come tutte le altre nostre deliberazioni.

Conchiudo pertanto non doversi in questa legge che stiamo per discutere, come in nessun'altra, lasciar parlare il relatore quando è chiusa la discussione.

**POLTO.** Ho chiesto di parlare in questa questione unicamente per vedere se ci fosse modo di abbreviare le discussioni, e di appagare le suscettibilità di chiunque vi volesse prender parte, in modo che nulla ci fosse a dire sul modo con cui procedono le medesime.

Prima di tutto faccio osservare in ordine alla proposta del deputato Michelinì che io sarei d'avviso che fosse domandata ed approvata la chiusura; imperocchè quando così non si facesse, la libertà degli altri sarebbe evidentemente lesa, e taluno potrebbe lagnarsi per essergli stata chiusa la porta dell'arringa parlamentare. La libertà degli altri sta adunque fintantochè è accesa la discussione; una volta pronunciata la chiusura, s'intende che la Camera è sufficientemente illuminata. Ora, che cosa a tal punto rimane a fare? Rimane ad intendersi il riassunto di tutta la discussione generale, del quale riassunto... (*Interruzioni*)

Allo stesso modo che parlo io, chi vuole rispondermi potrà parlare alla sua volta, io intanto espongo la mia opinione e non ricerco quella degli altri.

Io ripeto dunque: una volta che la chiusura della discussione è stata approvata, deve tacitamente intendersi che la Camera sia sufficientemente illuminata sull'argomento.

Ora, io dico, a quel punto altro più non abbisogna se non che del riassunto di tutte le opinioni, del quale sarebbe precisamente incaricato il relatore.

Signori, confesso francamente che non sarei di questa opinione, se io non ravvisassi nella Commissione un'emanazione della Camera stessa, e vi ravvisassi invece elementi del potere esecutivo; allora certamente avrebbero gran peso tutte le ragioni che ultimamente addusse l'onorevole deputato Michelinì. Ma, riguardando io la Commissione come una emanazione della Camera, come una delegazione che porta seco a quel banco la confidenza della medesima, il mio timore si scema di molto, poichè, dico, fu liberissimo il campo a tutti di esporre i propri pensieri durante la discussione, e nell'ultimo discorso del relatore io non ravviso altro se non il riassunto che ripresenta alla memoria tutto quanto è stato detto. Questi sono i motivi pei quali io appoggio ancora l'antica consuetudine.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mellana.

**MELLANA.** L'onorevole deputato Polto osservò che il relatore non è tenuto che a fare il riassunto di quanto si disse durante la discussione.

Io chiederò se questo sia il riassunto puro e semplice che si usa di fare presso i magistrati, senza scopo d'influire più in un senso che nell'altro; ma così, a parer mio, non sono i riassunti che si fanno in un'Assemblea deliberante, quindi credo sia inutile il citare a questo proposito la parola rias-

sunto. Il discorso del relatore è un riassunto bensì, ma nello scopo di sostenere la propria sentenza.

Dirò però a questo riguardo che vi è una ragione pregiudiziale, poichè non è qui il caso di fare un articolo di regolamento.

**PRESIDENTE.** Non è ora questione di fare un articolo di regolamento; su questo siamo d'accordo; ma siccome era invalsa questa consuetudine a cui la Camera venne in una recente circostanza a portare una modificazione, è d'uopo perciò che si deliberi in proposito, ond'io sappia a qual partito attenermi.

**MELLANA.** Non riandrò i fatti ai quali si appoggia una tale consuetudine, dirò invece i motivi pe' quali io credo che la Camera abbia fatto bene a modificarla. Una volta i relatori erano usi di prender parte alle discussioni, e quindi infine fare qualche riassunto, od anche riconfermare le già fatte osservazioni; ma ora da qualche tempo vediamo che i relatori si tacciono, come avvenne nella discussione della legge di cui era relatore l'onorevole Torelli, per tutto il tempo della discussione, quasi fossero a quella stranieri, e solo si riservano a parlare quando, perchè chiusa la discussione, ad altri non è più lecito il rispondere: perciò credo sia miglior consiglio, salvo casi speciali, abbandonare questa consuetudine, ed attenersi al regolamento.

Facilmente si comprenderà che, ove invalesse tale consuetudine, questo non sarebbe il modo di procedere in una discussione leale e franca.

**CAVOUR GUSTAVO.** Domando la parola.

**MELLANA.** Io dico che, quando i relatori e la Commissione prendessero parte alla discussione, per mia parte non mi opporrei che, anche quando questa sia chiusa, si possa lasciare al relatore facoltà di riassumere in brevi parole la discussione e di aggiungere qualche osservazione; ma quando le Commissioni adottassero il principio di lasciar parlare tutti gli oratori senza dar risposta ad essi, e si riservassero di dire l'ultima loro parola, l'intero loro pensiero quando fosse chiusa la discussione, questa la crederei una cosa da non potersi ammettere.

Quindi io credo che è inutile proseguire in questa discussione. La Camera nei singoli casi adotterà quel modo che crede, perchè non si può dar norma generale in questa materia. Vi saranno dei casi in cui la Camera potrà accettare il principio, che il relatore parli per ultimo, ed altri in cui non l'accetterà, quindi credo che è inutile proseguire in questa discussione, che riuscirà a nulla, perchè, supposto che ora si desse un voto, questo potrebbe essere dalla Camera rivotato.

**PRESIDENTE.** Dal momento che si mette in dubbio questa consuetudine, io devo interpellare la Camera perchè questo dubbio sia tolto di mezzo, e per sapere come governarmi nella discussione.

Crede che il presidente debba necessariamente conoscere quale sia a questo riguardo l'intenzione della Camera.

**MELLANA.** Io dico che, se si discutesse anche un giorno, non si verrebbe mai a capo di stabilire una regola.

**PRESIDENTE.** Ma io porrò ai voti una proposta, intorno alla quale la Camera avrà da pronunciare. Sicuramente che, se tutti intendono spiegare la loro opinione a questo riguardo, sarà difficile il venirne a capo; ma se si adotterà una proposta, l'intenzione della Camera si farà palese, e si otterrà un risulamento.

**MELLANA.** Ed io dico che, qualunque sia il voto attuale della Camera, potrà sempre essere cangiato in ogni discussione.

**PRESIDENTE.** Ciò vuol dire che quando venga un caso

speciale che lo richiegga, si farà una proposta particolare, e si vedrà se si debba o no stare alla consuetudine, ma intanto la Presidenza saprà in qual modo regolarsi in massima.

La parola spetta al deputato Cavour.

**CAVOUR GUSTAVO.** Non credo confacente alla dignità della Camera la pratica invalsa da qualche giorno di indirizzarsi alle Commissioni con termini che non sono parlamentari. Non è presente il mio onorevole amico il deputato Torelli, che fu relatore della legge sull'imposta personale e mobiliare, legge spinosissima, difficilissima, legge che la Commissione ha studiata con tutta la coscienza, sapendo di andare incontro a molte censure, ma era sicura di operare francamente e lealmente, e non posso soffrire che il deputato Mellana venga a dire in certo modo che non abbia agito da uomo franco.

**MELLANA.** Domando la parola.

**CAVOUR GUSTAVO.** In questa Camera non vi è uomo più franco del deputato Torelli. (*Oh! oh! — Rumori a sinistra*)

**VALERIO.** Siamo tutti uomini franchi.

**CAVOUR GUSTAVO.** Ma nessuno più di lui, e nessuno ha diritto d'intaccarlo, e noi che l'aiutavamo, che l'abbiamo sempre sostenuto come membro della Commissione, dobbiamo nella sua assenza rivendicare l'onore di questa Camera.

**VALERIO.** Invito il presidente a chiamare l'oratore all'ordine.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavour non eccede in verun modo nel suo discorso, e non ho bisogno che il deputato Valerio venga ad insegnarmi quando ho da chiamare un deputato all'ordine. (*Movimenti*)

**CAVOUR GUSTAVO.** Venendo alla questione, essendo stato messo in dubbio l'uso invalso, io credo che sia ragionevole di continuare in esso come uso, non come articolo di regolamento, perchè così in un'altra circostanza si è potuto prescindere dal medesimo. In quell'occasione io non presi parte alla discussione di questa questione, come pure fece tutta la Commissione delle imposte.

Quando l'onorevole presidente consultò la Camera se il relatore dovesse aver l'ultimo la parola, in quella speciale questione, tutti quelli che sedevano su questo banco si sono creduti per delicatezza in dovere di non esprimere voto; ora, trattandosi della questione in generale, io non ho più questo ritegno, e dirò che l'uso invalso è affatto ragionevole: soggiungerò però che, siccome il voto della Camera sulla chiusura non è un voto immutabile, e che la Camera stessa può, se sorge un nuovo motivo, prendere un'altra determinazione, dichiaro per mio conto che, qualunque volta la discussione fosse stata chiusa e il relatore avesse fatto il suo riassunto, ed in questo il medesimo avesse proposta una nuova questione, io sarò sempre per dare il mio voto affinchè la discussione si riapra, perchè è giusto che, quando si produce un fatto nuovo, una osservazione non ancora prodotta, si possa confutare.

Il diritto della minoranza deve essere rispettato e forse con maggior gelosia di quello della maggioranza; ma bisogna anche che ci sia un limite, perchè se si potesse parlare senza fine, bisognerebbe quanto meno dare il diritto ai deputati che sono stanchi di sentir sempre ripetere le stesse cose, di andarsene alla biblioteca, per ritornare a votare quando certi oratori che si ripetono avessero finito.

La chiusura della discussione è quindi, a parer mio, un ripiego necessario in certi casi; io lo voto rarissime volte, e generalmente voto contro; ma, come ho detto, se il relatore accenna ad un fatto nuovo, un raziocinio nuovo, credo che il sentimento di lealtà, che è generale in questa Camera, farà sì che sarà sempre riaperta la discussione; ma se egli non fa

che riassumere le questioni, allora bisogna che la discussione abbia un termine; e come avviene nei giudizi nei quali vi ha un punto in cui la causa si dichiara dal giudice sufficientemente istrutta, così si deve anche praticare dal Parlamento.

Io quindi reputo che la Camera non abbia altro a fare che mantenere la consuetudine sinora invalsa, questo non vincola la libertà della Camera nell'avvenire. Quanto alla Commissione dell'imposta personale mobiliare, essa non ha voluto troncicare nessun argomento, anzi ha dato prova di pazienza, perchè ha sofferto accuse ingiuste. Io credo pertanto, e lo ripeto ancora una volta, che si debba continuare nell'uso finora seguito senza portarvi variazione veruna.

**MELLANA.** Ho chiesto la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MELLANA.** Mi rincresce che le mie parole frantese abbiano avuto per effetto di scuotere per modo la suscettività dell'onorevole deputato Di Cavour, da fargli non solo alterare la voce, ma perfino percuotere l'innocente banco. (*ilarità generale*)

Io non ho per nulla fatto allusione nè al deputato Torelli, nè a verun altro: io ho spiegato un fatto; ho detto che era precedente della Camera, che quando essa si teneva bastantemente illuminata, votava talora la chiusura della discussione, riservando al relatore di riassumere la discussione medesima, e che questo uso era ragionevole; ma ho soggiunto che quando s'introducesse, come già avvenne, l'uso che le Commissioni od i loro relatori prendessero poca o nessuna parte alla discussione, per poi riservarsi di dire o cose nuove, o tutto il loro pensiero quando le discussioni fossero chiuse, e così tolto il mezzo agli oppositori di rifiutare o combattere i loro argomenti, dicevo che questa non sarebbe una discussione franca, nè a pari armi, ma non mi cadde mai in pensiero di accennare all'onestà individuale di qualsiasi membro della Camera: allusioni a qualità personali non cadono mai sul mio labbro; rispetto in altri ciò che esigo sia in me rispettato.

Io ho parlato dell'uso parlamentare, e nessuno potrà negarmi che, se si introducesse in un'Assemblea qualunque la consuetudine per cui una Commissione, od una parte qualunque di quell'Assemblea, non prendesse parte alla discussione ed avesse solo la parola quando essa fosse chiusa, la discussione non potrebbe dirsi nè a pari armi, nè franca, nè leale.

Ed è perciò che il nostro regolamento e lo Statuto hanno voluto che i ministri non potessero parlare gli ultimi, ma che fosse fatta facoltà ai singoli membri di combatterli. Ora il diritto che non fu concesso alla Corona rappresentata dai ministri...

**PRESIDENTE.** Osservo che i ministri hanno facoltà di parlare quando il credono, cosa che non è concessa ai membri del Parlamento, perchè sono in una situazione affatto contraria a quella in cui si trovano i rappresentanti del potere esecutivo nella difesa delle leggi. La ragione che ella adduce, in questo caso fa dunque contro la sua tesi.

**MELLANA.** Siccome io non aveva chiesta la parola che per rispondere ad un fatto personale, non insisterò ulteriormente su questa questione; e mi restringo a dire che può benissimo accordarsi talora ai relatori di riassumere la discussione, anche dopochè questa è chiusa: ma ciò non può ammettersi quale regolamento o norma invariabile; giacchè tale consuetudine potrebbe degenerare per modo da togliere alle nostre discussioni quel carattere di franchezza, di lealtà e di libertà che debbono scrupolosamente mantenere se vuoi si rispettato e proficuo il sistema rappresentativo.

**CAVOUR GUSTAVO.** Mi dichiaro soddisfatto di queste dichiarazioni.

**CHIARLE.** Domando la chiusura, poichè sono di già le ore 3, e dobbiamo intraprendere la discussione di un progetto di legge di gravissima importanza.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la chiusura.

(La chiusura è appoggiata.)

**MICHELINI.** Domando la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MICHELINI.** Ho chiesto la parola contro la chiusura, affinché la Camera intenda ancora alcune ragioni sopra la gravissima questione sollevata non da altri che dal signor presidente.

Per verità gravissima è questa questione, e dimostra quanto dobbiamo andare a rilento nell'ammettere precedenti che possono essere invocati contro di noi. Questo fa ora appunto il signor presidente, il quale da uno o due fatti vuole argomentare una consuetudine. Prego dunque la Camera di permettermi di rispondere ai deputati Polto e Cavour.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, prima di concederle la parola sopra questioni che siano estranee alla chiusura, consulterò la Camera se voglia adottare la chiusura medesima.

(La chiusura è approvata.)

Ora interregherò la Camera in qual modo intenda risolvere la questione, se cioè la parola si debba o no accordare al relatore dopo chiusa la discussione generale.

**VALERIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** È su questa questione?

**VALERIO.** Io la domando per una spiegazione, essendo che il signor presidente mi ha rivolto un'osservazione mentre parlava l'onorevole Cavour.

Io aveva chiesto che il signor Cavour fosse chiamato all'ordine, perchè metteva in bocca al mio amico Mellana parole che egli non aveva pronunciate, cioè un'accusa di slealtà contro un nostro collega assente.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavour non ha posto in bocca al deputato Mellana una formale accusa di slealtà, ma notò essersi egli servito di termini non parlamentari. Di questo faccio appello all'intera Camera.

**VALERIO.** Mi lasci continuare; il signor presidente dovrebbe lasciar terminare gli oratori e non interromperli...

**PRESIDENTE.** L'ho interrotto perchè egli accusava in certo modo il presidente di aver mancato al suo dovere.

**VALERIO.** Mi lasci parlare...

**PRESIDENTE.** So quanto ella intende di dire, ed io replico che il suo richiamo al presidente diveniva inopportuno dal momento che dal deputato Cavour non si erano violate le convenienze parlamentari.

**VALERIO.** Io non ho parlato di lei; vede il signor presidente che non avendomi lasciato finire non ha capito il mio pensiero.

L'onorevole deputato Cavour accusava, ed era grave accusa, il deputato Mellana di aver dato taccia di slealtà al deputato Torelli. Quando il deputato Mellana avesse ciò fatto, io per primo mi sarei alzato contro di quell'accusa, perchè al paro, e forse più d'ogni altro, conosco la lealtà del deputato Torelli; ma mi sembrava che il deputato Cavour, mettendo in campo un'accusa così grave che non aveva alcuna causa, mancasse appunto a quei termini parlamentari che si devono sempre mantenere; ed è per questo che io aveva rivolta la mia osservazione al signor presidente.

**CAVOUR GUSTAVO.** Domando la parola.

Su questa questione ci siamo già sufficientemente spiegati col deputato Mellana; forse avrò male inteso, ma parve anche

ai deputati a me vicini che fosse aggredita in massa la Commissione che aveva riferito sulla legge d'imposta personale e mobiliare, della quale io mi trovo aver fatto parte. Aveva creduto udire che l'onorevole deputato Mellana avesse detto che quel procedere della Commissione non era stato franco e leale; di ciò mi sono risentito.

Il deputato Mellana avendo detto che egli non ha inteso di accusare nè la Commissione nè alcuno dei suoi membri, io mi sono dichiarato soddisfatto, e mi stupisce in ora che alcuno voglia mettersi quasi a ridestare una questione che è oramai finita.

**PRESIDENTE.** Mi occorre di fare un'ultima replica al deputato Valerio, al quale parve che io fossi da rimproverare perchè non avessi chiamato all'ordine il deputato Cavour quando parlava.

Se il deputato Cavour avesse detto che il deputato Mellana aveva accusato di slealtà il deputato Torelli, le osservazioni del deputato Valerio sarebbero ammissibili; ma egli non ha detto questo.

**VALERIO.** Sì, l'ha detto.

**PRESIDENTE.** Ha detto che il deputato Mellana si era espresso in termini non troppo parlamentari, ed in questo era nel suo diritto, mentre era persuaso che non si fosse valso di termini parlamentari, nè per questo poteva essere il caso di chiamarlo all'ordine.

Se il deputato Cavour in quella circostanza ha fatto gli encomi della lealtà e franchezza del deputato Torelli, certamente non è per questo motivo che io doveva chiamarlo all'ordine.

Osservo poi che, ove qualcuno eccedesse i limiti delle convenienze parlamentari, non ho bisogno che l'onorevole Valerio mi indichi se debbo o no chiamarlo all'ordine. Consulterò dunque la Camera...

**PESCATORE.** Domando la parola.

Io propongo la questione pregiudiziale. La Commissione rappresenta la maggioranza, e il relatore della Commissione rappresenta la Commissione; ora, questi godendo il privilegio di aver l'ultimo la parola, ne consegue che questo sarà un privilegio dato alla maggioranza in pregiudizio della minoranza nelle discussioni parlamentari; epperò io chiedo alla maggioranza che voglia rinunciare a questa attribuzione di privilegio in suo favore, e faccio istanza che la proposta diretta od indiretta del presidente sia rimandata agli uffizi, e quivi venga deciso se si debba o no fare un'aggiunta al regolamento in questo senso.

Intanto la Camera conservi il suo diritto di giudicare secondo le circostanze nelle discussioni particolari di questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Ma io vorrei che mi spiegasse in qual modo mi devo intanto regolare in questa circostanza.

**MICHELINI.** Secondo il regolamento.

**PRESIDENTE.** Il regolamento non dice niente in proposito; esso non prescrive se la Camera possa o no derogare a questa consuetudine.

**PESCATORE.** Io credo che per la stessa ragione per cui, trattandosi di una legge gravissima qual era quella dell'imposta personale e mobiliare, di una legge tale per conseguenza, in cui conveniva lasciare amplissima libertà alla minoranza, in cui era e sarebbe stato sconvenientissimo che la maggioranza si fosse attribuito un privilegio; per questa stessa ragione, trattandosi ora di una legge grave, qual è quella di aggiungere un assegnamento al clero il quale, secondo la minoranza, è già largamente provvisto di fondi, io penso che, almeno per la discussione di questa legge, il pre-

sidente possa attenersi rigorosamente al regolamento; e questa sarebbe una seconda proposta che aggiungerei alla prima.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Pescatore che in questo caso la cosa è tutto al rovescio, perchè il progetto della Commissione è contrario al progetto del Ministero, quindi lasciando la parola in ultimo al relatore, si consegue anzi l'effetto opposto. Faccio questa osservazione appunto per togliere una questione, salvo sempre alla Camera a decidere come stima.

**VALERIO.** Io citerò alla Camera un altro precedente, il quale mostra quanto sarebbe pericoloso se si ammettesse la massima di accordare la parola al relatore dopo che fosse chiusa la discussione.

Si sovrerà la Camera come l'onorevole Mantelli, riferendo sulle petizioni, chiedesse che si passasse all'ordine del giorno su quella presentata dal municipio di Saluzzo, il quale aveva reclamato il diritto alla pubblicità dei dibattimenti delle sedute dei Consigli comunali e provinciali, ed una decisione legislativa in ordine alla rielezione quinquennale degli uffiziali della guardia nazionale.

Siffatta petizione sollevò una discussione gravissima, attesa che si riferiva ad una nostra libertà che è una delle più sante, vo' dir quella dei municipi. L'onorevole relatore della Commissione stette fermo e non mosse labbro; s'agitò la discussione, e vi presero parte parecchi deputati. Allora fu seguita la consuetudine che chiede sia rigorosamente conservata il signor presidente. Fu chiuso il dibattimento; l'onorevole Mantelli, sorto allora a parlare, tolse a combattere i discorsi innanzi fatti, ed addusse tale un argomento che produsse una gravissima sensazione nella Camera, per cui la decisione (che per parte mia altamente deploro) fu di passare all'ordine del giorno, e di dichiarare illegale l'esercizio del diritto di petizione per i municipi nei casi che non riguardano strettamente la cosa municipale. L'argomento arrecato dal deputato Mantelli fu che i municipi potessero valersi di questo diritto contro la libertà, e faceva menzione di quello di Napoli, il quale se ne servì per chiedere l'abolizione della costituzione.

Ciò posto, io porto opinione che cosiffatto argomento fu quello che commosse altamente la Camera, e la indusse a dare il voto summentovato, che io, torno a dirlo, altamente deploro. Io sono certo altresì che, se fosse ancora stato lecito di parlare dopo la chiusura contro il discorso del relatore, quell'argomento sarebbe stato distrutto (attesochè, a parer mio, v'erano molti mezzi di distruggerlo) e che la Camera avrebbe forse dato un voto ben diverso da quello che ha emesso.

Per tali ragioni io stimo che la Camera scorgerà qual pericolo si corra nell'erigere in consuetudine assidua alcuni precedenti i quali ne hanno contro di sé altri di diversa natura, e quindi appoggio la questione pregiudiziale proposta dal deputato Pescatore.

**MICHELINI.** Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Io appoggio la questione pregiudiziale mossa dall'onorevole deputato Pescatore.

Per verità questa molto si assomiglia ad un voto negativo dato alla questione posta dal signor presidente, ma è più conforme alle massime parlamentari, in quanto che non è lecito improvvisare un articolo di regolamento senza che precedano tutte le formalità richieste. Quindi io credo si debba preferire la questione pregiudiziale piuttosto che respingere

con voto negativo la proposta del signor presidente: siccome alla fin fine la questione pregiudiziale dell'onorevole Pescatore equivale ad un voto negativo, così io dirò che è tanto vero che non si deve chiudere la discussione prima che abbia parlato il relatore, che lo stesso deputato Cavour, il quale opina si possa ciò fare, sopraffatto dagli inconvenienti di un tale sistema, ammette che, ove il relatore esponga ragioni alle quali si creda dover rispondere, si possa disfare il già fatto, cioè riaccendere la discussione. La qual cosa produrrebbe gravi inconvenienti e discussioni interminabili sul chiudere e sull'aprire di nuovo la discussione.

A me pare evidente che la Camera commetterebbe un gravissimo errore e contro la lealtà delle discussioni (pronuncio appositamente queste parole senza però riferirle ad alcuno) e contro la consuetudine delle assemblee deliberanti ove ci allontanassimo dall'uso costantemente seguito nelle prime nostre Legislature.

**AIRENTI.** Credo opportuno di fare qualche osservazione di fatto su quanto ha detto l'onorevole Michelini. Dico quindi che pel corso delle tre Sessioni, durante le quali ebbi l'onore di far parte dell'ufficio della Presidenza, ho sempre veduto riservarsi al relatore la facoltà di parlare per l'ultimo. Molte volte è occorso di pronunciare la chiusura prima che il relatore parlasse, altre volte il relatore parlava, ed era immediatamente dopo che si pronunciava la chiusura; ma, qualunque fra i due sia il metodo che la Camera voglia far prevalere, parmi che il risultato debba essere sempre lo stesso: perchè, se il relatore deve aver l'ultimo la parola, ne viene necessariamente che, dopo di lui nessun altro possa più parlare sinchè la chiusura sia stata preventivamente...

*Varie voci.* No! no!

**AIRENTI.** Nonostante le negative che sento darmi, io ripeto che, ammesso che il relatore abbia ad aver l'ultimo la parola, il risultato sarà sempre lo stesso; sia o non sia, prima che parli, pronunciata la chiusura.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti la proposta pregiudiziale del deputato Pescatore, il quale vuole si rimandi ad una Commissione l'esame della questione messa innanzi dalla Presidenza, onde ne riferisca per farne un articolo di regolamento.

(La Camera approva.)

Io credo che con questo la Camera ha deliberato che il relatore non avrà l'ultimo la parola.

*Molte voci.* No! no!

**MANTELLI.** Io credo che, quando si vuol chiudere la discussione, e che il relatore non ha parlato o vuol ancora parlare, il signor presidente potrà interrogare la Camera se vuole la chiusura condizionale, se, cioè, si vuole lasciare ancora o no la parola al relatore, e la Camera potrà allora decidere.

**PRESIDENTE.** Osservo che io non ho mai messo ai voti la chiusura, se non quando non vi era più alcun oratore iscritto. Del resto la Camera si spiegherà.

#### **DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI SUPPLETIVI AL CLERO DI SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** Secondo ho di già annunziato, viene ora in discussione il progetto di legge per un piano provvisorio di assegni suppletivi al clero di Sardegna.

Darò ora lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 967.)

La discussione generale è aperta.



li oratori iscritti sono i deputati Siotto Pintor, che ha ceduto la parola ai deputati Nieddu, Santacroce, Bonavera.

Il deputato Mameli però, avendo chiesto di parlare per una questione pregiudiziale, ha la parola.

**MAMELI.** Desidererei sapere se la discussione sia aperta sul progetto ministeriale, o su quello della Commissione.

**RESIDENTE.** Si sa che quando non vi sono opposizioni, segue sempre il progetto della Commissione, sul quale si fa il dibattimento.

**MAMELI.** Uno dei motivi appunto per cui ho chiesta la parola, è per vedere quale dei due progetti debba avere la precedenza; quindi io prego la Camera a volermi permettere di rivolgere alcune proposizioni preliminari, in seguito alle quali io spero si agevoli molto la discussione, perchè questo scopo appunto del mio discorso; ed ho creduto di serbarmi (contro il mio stile) dello scritto, sia perchè la gravità della materia richiedeva che fosse il discorso meglio ordinato, sia anche per risparmiare la fatica agli stenografi, ed a di correggerlo, così prego la Camera a volermi concedere la parola.

**SULIS.** L'onorevole deputato Mameli, per quanto appare dal suo esordio, ha intenzione di sostenere il progetto ministeriale; or bene, egli potrà benissimo farlo, ma lo farà nell'ordine della discussione generale, ma non deve prendere la precedenza sugli oratori iscritti, col pretesto di una questione preliminare, la quale si risolve poi in questione di merito, cioè nell'accettazione del progetto ministeriale.

Io mi oppongo quindi a che abbia il primo la parola.

**MAMELI.** Quando vorrà far l'indovino, l'onorevole Sulis raglierà sempre. Egli non può giudicare senza che senta che sono per dire.

**RESIDENTE.** Il deputato Mameli ha chiesta la parola per una questione preliminare, quindi gli do la parola per leggere questa proposta.

**MAMELI.** Non dubiti che non mancherò al mio impegno, e come viene darò la prova (*Si ride*), giacchè dalle mie parole si vedrà che io non conchiudo punto per ammettere questo o l'altro progetto.

**SULIS.** Vedremo se sarà coerente alla sua dichiarazione.

**MAMELI.** Signori, per aprirmi la via a combattere, come propongo, il progetto della Commissione nel suo complesso e nelle sue parti, nei suoi principii e nelle sue conseguenze, ho creduto necessario di premettere pochi cenni sul merito di quello del Ministero, affinchè l'esame eziandio comparativo possa farci meglio conoscere la verità ed il partito sicuro da seguire in questa difficile materia pel maggior bene della Sardegna e dello Stato.

Il progetto del Ministero ha certamente questo grande vantaggio sopra quello della Commissione, d'essere, cioè, fondato su principii chiari e netti, logico e coerente nelle sue sequenze ed applicazioni.

Tenendosi infatti nello stretto limite di un provvisorio diritto, per quanto è possibile e ragionevole, i diritti degli ecclesiastici provvisti, senza pregiudicare l'avvenire, non innovano anzitutto lo stato delle cose e conserva inviolate le viti ecclesiastiche disciplinate nel Governo delle diocesi e delle parrocchie.

La parte del principio di doversi le spese del culto sopportate dai comuni, che io non voglio dire per ora giusto od ingiusto per se stesso, persuaso del vostro benigno compatimento, attesa la singolare delicata situazione in cui mi trovo, il Ministero si propose di separare le spese dette parrocchiali, per loro natura debbono essere a carico delle singole

parrocchie, dalle diocesane, che devono gravitare sopra tutti i comuni della diocesi.

Ed in ciò, tenendo conto dei vantaggi materiali e morali che ritraggono a preferenza i comuni nei quali risiedono i vescovi ed esistono le chiese cattedrali ed i seminari, segue le giuste regole stabilite dal diritto canonico, cui sono conformi le regie patenti del 1824, che sono in vigore negli Stati continentali.

Nè il Ministero si arresta alla considerazione che qualche comune, sede vescovile, poteva forse trovarsi impotente a sopportare per due terzi le spese; perocchè i casi eccezionali possono, occorrendone il bisogno, fare luogo a speciali provvedimenti, e sono meno da temersi in un sistema interinale di breve durata.

Nulla eziandio vuole innovare circa le obbligazioni dei parroci in generale, e speciali di certi municipii, perchè ciò accrescerebbe gl'imbarazzi in un momento in cui importa soprattutto di studiare la facilità della esecuzione, riservando la soluzione delle questioni alla definitiva sistemazione delle cose.

Negli assegnamenti si tiene conto di tutto ciò che i vescovi od altri provvisti possono percepire dal reddito di altri beni di dotazione indipendentemente dalle decime. E se ai ricchi prebendati si dà molto meno di quello che avevano dal beneficio, si lascia però a tutti il mezzo di onesta e decorosa sussistenza, serbando il debito riguardo alle dignità ecclesiastiche ed all'importanza di certi uffizi che richiedono maggiore retribuzione.

Quindi è assegnato un fondo proporzionato, la cui distribuzione si lascia all'arbitrio dei vescovi e dei capitoli stessi, salva l'approvazione del Governo. Quindi pure la distinzione di classi fra parroci e vice-parroci desunta dalle popolazioni.

Passando poi in rassegna i diversi altri interessati che partecipavano alle decime, come capitoli, collegiate, seminari, Università, debito pubblico, pensionati, ecc., si provvede alle tre prime categorie in giusta misura, lasciando le altre a carico dello Stato, cui ne incumbe il peso.

Così il Ministero ci fa vedere di avere ben compreso lo scopo di un piano provvisorio, perchè provvisorio significa che non si distrugge, ma si conserva possibilmente lo stato delle cose, e si provvede per *interim* alle spese indispensabili, senza le quali resterebbe in tutto od in parte paralizzato il servizio.

Che se nel fissare lo *statu quo* il Ministero non si è precisamente attenuto all'ultimo anno, egli è appunto per non violare la giustizia e la buona fede, noto essendo che, dopo pubblicata la legge portante l'abolizione delle decime, molti ne affrettarono l'esecuzione, attalchè gli ecclesiastici si trovarono ridotti alla più misera e dura condizione a fronte di raccolti piuttosto in generale abbondanti.

Il rispettare poi, dentro certi limiti, i diritti acquistati, fu cosa giusta ed onesta, non solamente perchè ciò è conforme alle regole del diritto, ma perchè si ha l'esempio del praticato altre volte in casi simili dalle due podestà colle lettere pontificie del 18 maggio 1765 e del 21 settembre 1769, inserite nel corpo degli editti e regolamenti, titolo 1, ordinamenti 5 e 6.

Ho detto che ai diritti dei prebendati ed altri provvisti non si deve avere un riguardo illimitato, perocchè non si tratta di dare un vero e rigoroso compenso, come nel caso di riscatto di feudi, di bannalità ed altre simili proprietà di famiglia o di spropriazione forzata per causa di pubblica utilità, noto essendo che, anche a mente dei sacri canoni, i prebendati sono

usuari ed amministratori dei frutti dei benefizi, piuttosto che veri proprietari, e perciò tenuti ad erogare il superfluo in pro dei poveri e di altre opere pie.

E per altra parte le decime essendo un tributo che poteva rivocare l'autorità stessa che lo ha imposto o ceduto, altro obbligo non ne risulta dal fatto della revoca, ossia abolizione, che quello di dovere altrimenti provvedere ai ministri del culto col conveniente decoro e senza perdere di vista gli speciali riguardi che meritano gli attuali provvisti.

La passività di 900 mila e più lire, che imporrebbe alla Sardegna l'attuazione del progetto del Ministero, sarebbe compensata dalla cessazione delle decime, se non si trovasse gravata di altri nuovi balzelli, non disgiunti da qualche aggravio sul tributo fondiario ridotto alla base del decimo del reddito netto.

Ma se questo emergente unito alla considerazione che l'isola non può per ora sperare lo sviluppo dell'interno commercio, conseguenza dell'agevolezza delle comunicazioni, che è tuttora un desiderio; se tutto ciò, dico, consiglia che lo Stato venga almeno in sussidio, non deve alterare l'economia del progetto a danno del clero sardo, il quale pacificamente e con esempio di rara moderazione, attende la decisione della sua futura sorte, e la spera tale dalla vostra saviezza, che non comprometta la fondata fiducia di una perfetta e sincera conciliazione fra il sacerdozio e lo Stato.

E se al cospetto della rappresentanza nazionale e di un Ministero che tante prove ci ha dato di simpatia e benevolenza per la Sardegna, e del vivo impegno di migliorarne la sorte, io non posso dubitare che sia per venire meno la giustizia in una emergenza che può essere sorgente di vita o di morte per la medesima: fedele tuttavia alla mia politica non debbo astenermi dal dichiarare che avrei meglio desiderato che il concorso dello Stato non dovesse dipendere da questioni di principio, la cui soluzione, qualunque sia per essere, potrà seco trarre gravissime conseguenze di ordine materiale e morale.

A ben diverse norme però si è attenuta la Commissione, le quali, oltre all'essere prive di coerenza e d'unità di concetto, offendono i più inconcussi principii di giustizia, violano il nostro diritto pubblico, e sono perfino distruttive della disciplina ecclesiastica e del culto stesso. Io ve lo dimostrerò agevolmente, passando in rassegna i principii che informano il controprogetto.

Nell'articolo 1 il Governo è autorizzato a concedere in via provvisoria assegni agli arcivescovi, vescovi, vicari capitolari, canonici, parroci e beneficiati, che per l'abolizione delle decime ecclesiastiche risulteranno provveduti di sufficiente assegnamento.

Non mi fermerò sull'errore che ho notato in detto articolo 1, di avere considerato il vicario capitolare quale avente un beneficio distinto dal canonicato, mentre questa osservazione è propria della discussione degli articoli: dico soltanto che questa disposizione non deve essere meramente facoltativa, ma imperativa, siccome quella che è la necessaria conseguenza della abolizione delle decime, e di una obbligazione che nasce dal diritto di natura e divino.

Nell'articolo 2 poi sono indicati i mezzi onde occorrere a queste nuove passività, e la misura delle medesime. Si vuole che principalmente gli assegni siano prelevati dalle rendite degli uffizi e benefizi vacanti e sussidiariamente somministrati dalle finanze dello Stato.

Dunque, secondo questo progetto, bisogna ridurre in massa, e formare una cassa comune, o per tutta l'isola, o per diocesi, di tutti i benefizi vacanti, e dei vacaturi, che

sono contemplati nell'articolo 4. Non parlo degli uffizi considerati come enti distinti dai benefizi, perchè finora non li conosco.

Dunque lo Stato, indipendentemente dal potere ecclesiastico, si costituisce arbitro delle rendite dei benefizi, che sono un patrimonio ecclesiastico, come ecclesiastici sono i beni da cui procedono.

Dunque è violato il principio sancito nell'articolo 455 del Codice civile, che i beni della Chiesa appartengono ai singoli enti morali vale a dire ai singoli benefizi, ed ecclesiastici stabilimenti.

Dunque, qual bisogno vi era, per la creazione dell'economato generale e di una cassa di ecclesiastica beneficenza, d'una concessione pontificia nel 1727, poi confermata da Benedetto XIV nel 1741 e da Leone XII nel 14 maggio 1828?

Quale necessità, anche restringendomi a parlare dei fatti ecclesiastici dell'isola, o comuni colla medesima, quale necessità, dico, vi era d'uno speciale indulto e concessione della Santa Sede al Re di Sardegna nel 1727, e di una conferma nel 1741, perchè nella collazione dei vescovati e di altri benefizi concistoriali potesse riservarsi la facoltà di disporre in pensioni ecclesiastiche d'una parte delle rendite non eccedente il terzo? E quale necessità, che questa riserva nondimeno si apponga sempre in favore della Santa Sede nelle bolle di collazione, ed anche dopo questa riserva si facciano sempre gli assegni per pontificie provvisioni, o si ricorra alla Santa Sede per annullarla in tutto od in parte?

Che più? Dalle sovracitate lettere pontificie del 1763 e del 1769 e da quelle delli 11 febbraio 1771 (Editti e regolamenti: tit. 1, ordin. 9), che emanarono a spiegazione e soluzione dei dubbi insorti nella applicazione dei precedenti ordinamenti, e da moltissimi altri irrefragabili documenti che sarebbe troppo lungo l'enumerare, rileviamo che non solo per l'unione e separazione delle chiese e parrocchie venne sempre riconosciuta la competenza della Santa Sede, ed invocata dal Governo l'autorità della medesima, ma eziandio allorquando si volle qualche cosa innovare circa la divisione dei frutti delle prebende o parrocchie fra i canonici (parroci abituati) e vicari e fra questi ed i vice-parroci.

Il pontefice parimente provide, sia allorchè al capitolo di Cagliari per supplemento al fondo delle distribuzioni fu assegnato il terzo del quinto dell'asse decimale spettante alle chiese delle diocesi, sia allorchè trattossi di risolvere il dubbio nato dopo la separazione delle chiese parrocchiali prima unite ai canonicati della cattedrale di Bosa, se dovessero, cioè, come per lo innanzi, continuare a corrispondere una quota dei redditi alla massa capitolare. Queste sono le vere fonti del nostro diritto pubblico ecclesiastico, stabilito dal fatto e dal consenso delle due potestà, e dalla osservanza costante da secoli, non le avventate opinioni e dottrine che distruggono ogni vincolo, e ci mettono in contraddizione coi nostri precedenti.

E ciò senza parlarvi della bolla pontificia del 1807, colla quale fu istituito il Monte di riscatto mercè l'applicazione di rendite ecclesiastiche per un venticinquennio, poi prorogato con altro breve nel 1825; perchè, sebbene giovani, in conferma del principio, che lo Stato non è arbitro delle rendite dei benefizi vacanti, non voglio che alcuno trovi un pretesto nel dirmi che allora si trattava di applicare i frutti dei beni ecclesiastici alla estinzione dei debiti dello Stato.

La conseguenza di tuttociò ve la dirò io in poche parole. Dunque si vuole incominciare ad attuare la magica parola dell'onorevole deputato Robecchi, membro della Commissione cioè l'incameramento dei beni ecclesiastici os-

sia il comunismo ecclesiastico, e preoccupare su questo punto la deliberazione della Camera, la quale si riservò di farne oggetto di speciali studi e discussioni, che dovevano precedere quello della legge che ora abbiamo sotto esame, ma che non ebbero per altro luogo.

Nè vi paia troppo ardua la qualificazione che ho dato alla proposta della Commissione, perocchè la parola stessa ha diversi significati, e può in vari modi attuarsi il concetto. Se questo non è un incameramento a favore del fisco, sarebbe pur nondimeno un vero effettivo incameramento, perchè il Governo, rendendo collettive le proprietà di tanti distinti enti morali-ecclesiastici, dalla legge nel citato articolo 433 del Codice riconosciuti come tante separate individualità, a loro si sostituirebbe per distribuirne le rendite, e così usurperebbe la principale prerogativa del dominio, quella cioè di disporre.

Che se nelle cose si dee più guardare alla realtà che all'apparenza, a ciò che si fa, non a quello che si esprime sotto un mentito colore, sarebbe più vero il dire che in questo caso l'incameramento dei beni ecclesiastici ha luogo in favore dello Stato, ovvero dei comuni, secondochè a quello od a questi sarà imposto il carico di provvedere agli stipendi del clero.

Io troppo confido nella saviezza della Camera per non dovere neanche pensare alla possibilità, che voglia così incidentalmente pregiudicare una questione tanto grave. Dunque l'altra conseguenza, che l'obbligo dello Stato, che nell'articolo 2 si dice sussidiario, diventerà principale, come lo sarebbe già in gran parte anche nell'ipotesi, perchè prendendo norma dai bilanci del Monte di riscatto, appena le rendite dei benefici vacanti potranno calcolarsi in poche migliaia di reddito netto, essendo la maggior parte dei pingui benefici dotata colle cessate decime.

E sebbene nella troppo vaga e generica denominazione di uffizi e benefici vacanti, adottata negli articoli 2 e 4, si volessero comprendere anche quelli di patronato laicale ed ecclesiastico non aventi cura d'anime (chè tale non credo sia stata la mente della Commissione, la quale vorrà senza dubbio rispettare almeno i diritti delle famiglie), persuadetevi che non ne sarebbe di molto accresciuta la cifra.

La risorsa riesce ancora più meschina ed omeopatica riducendo le rendite dei benefici vacanti alle basi sulle quali venne costituito il Monte di riscatto col noto breve pontificio del 1807, mandato ad esecuzione con un regio editto del 1808, e poi confermato con altro breve del 1825.

Infatti al Monte di riscatto venne assegnato: 1° una somma fissa a titolo di pensione sopra diverse prebende; 2° il reddito eccedente le lire sarde 5000, che risultasse in qualche prebenda; 3° il reddito delle prebende vescovili ed altre concistoriali, canonicali e parrocchiali integralmente, coi pesi annessi, per il bilancio soltanto immediato alla vacanza. Erano esclusi da ogni vincolo col Monte di riscatto tutti i canonicati e beneficiati semplici tanto patronati che di libera collazione.

Cessate le decime, e ridotti tutti i beneficiati, anche prebendati, ad una semplice congrua in titolo per ora di provvisoria, e che poi si convertirà in fisso assegnamento, il Monte di riscatto la cui amministrazione si vuole oggi unire alle finanze dello Stato contro i termini del suddetto breve, non avrà più quelle eccedenze, nè quella fissa pensione; e le vacanze stesse sino al 1857 in cui scadrà la proroga di anni 25, altro non frutteranno che il risparmio di qualche congrua durante gli intervalli.

Non potrà neanche disporre per intero delle rendite pro-

venienti dalle prebende già vacanti, dovendosi eccettuare quelle che sono in eccedenza del bilancio, come avverrà per i vescovadi di Bosa e di Ozieri e per altre non poche prebende che sono da molti anni vacanti.

La Commissione però, intenta principalmente a rendere alquanto più grande il fondo disponibile, anzichè rispettare le disposizioni del suddetto breve, confermate da una legge, vorrebbe sciogliere ogni vincolo, avendo nell'articolo 2 proposto, senza alcuna distinzione e limitazione, che gli assegni debbano pagarsi dalle rendite degli uffizi e benefici vacanti e poi nel correlativo articolo 4, che neppure dopo il biennio fissato dal suddetto breve si possa provvedere ad alcun beneficio od ufficio vacante, non esclusi i vescovadi, dignitari, canonici e beneficiati aventi speciale ufficio, ma debbano rimanere vacanti sino alla definitiva sistemazione della riforma ecclesiastica.

Progredendo nell'intrapreso analitico esame, rilevo inoltre non senza stupore che la Commissione non è stata neppure conseguente, e coerente a sè medesima.

Infatti, nell'articolo 8 ha declinato dal principio della obbligazione dello Stato, e la riversa sui comuni, proponendo nella prima parte che si conceda ai medesimi la facoltà di deliberare sui propri fondi maggiori assegni a favore degli ecclesiastici contemplati nell'articolo 2, quando ne sia dimostrata la convenienza; e più esplicitamente nella seconda parte, che gli assegni a favore dei vice-parroci, anche riconosciuti necessari, siano a carico dei comuni.

Ora non vi è scampo da questo dilemma: se le spese del clero devono essere a carico dello Stato, al medesimo deve pure incumbere l'onere di dare i supplementi di congrua quando la convenienza e la giustizia ne è dimostrata, e molto più quello di pagare ai vice-parroci gli assegni riconosciuti necessari; se invece ammettete che le spese del clero devono essere a carico dei comuni, allora questi dovetevi sostituire allo Stato nell'onere che si vuole imporre nell'articolo 2.

E qui notate un'altra classica contraddizione cogli articoli 153 e 154 della legge 7 ottobre 1848, ove si distinguono le spese in obbligatorie e facoltative, e fra le prime, al numero 2 sono noverate quelle del culto, non avendo la Commissione pensato che all'idea della necessità è correlativa quella dell'obbligazione, non quella dell'arbitrio e della mera facoltà.

La seconda parte dell'articolo 2 riguarda gli assegni agli arcivescovi, vescovi, vicari capitolari (ai quali dovrebbero, a parer mio, uguagliarsi anche i vicari generali che governano le diocesi in assenza dei vescovi), i canonici, i parroci, i beneficiati.

In quanto agli arcivescovi noterò solamente che la Commissione li tratta tutti con pari misura, ma non ha posto mente che quello di Oristano, oltre alle decime, è provvisto di un reddito di lire 25,000 circa di altri beni e capitali della mensa. Bisognerà dunque, nel sistema della Commissione, spogliarlo, anche vivente, di tutto l'eccedente le lire 15 mila per applicarlo ad altri. Qui non avvi solo una violazione dei diritti della Chiesa, vi è di più uno spoglio personale. Con quale legge vorrà ella giustificarlo?

Il *maximum* di lire 1200 fissato per i canonici è tale per i prebendati in generale, e massime per quelli di Cagliari, Sassari, Oristano, Ales, Alghero e Bosa, che si vedranno ridotti ad una minima frazione dei redditi delle loro prebende uomini per lo più benemeriti, e di età provetta o decrepita. Anzi saranno queste ridotte allo zero, se sotto il nome di *rendite fisse*, che nell'ultimo alinea dell'articolo si dicono

imputabili negli assegni, la Commissione vuole comprendere le distribuzioni del coro, come io penso; perchè il maggior numero dei canonicati e delle beneficiature dei capitoli e delle collegiate non hanno altra dotazione che quella delle quotidiane distribuzioni che si percepiscono dalla massa comune.

Non si è fatta neppure distinzione alcuna in favore dei dignitari dei capitoli e dei canonici e beneficiati aventi speciale ufficio, come il decano, il teologale, il penitenziere, i cantori ed altri.

Inoltre si lascia al disotto di quel limite un arbitrio assoluto, che un savio Ministero non può accettare, perchè, oltre le indagini che richiedonsi volendo procedere con equità, sarà fomite di molti richiami e difficoltà nella esecuzione.

La stessa osservazione occorre per i parroci, ridotti anche essi al limite massimo di lire 800. Questa somma o quell'altra minore che dovrà assegnarsi per classi rimesse pure intieramente all'arbitrio illimitato del Ministero, è evidentemente insufficiente ai bisogni dell'individuo, non che a quelli del parroco.

Isolatelo quanto volete, egli dovrà avere parenti od estranei al suo servizio, non potendo bastare a sè stesso, ove voglia, anche mediocrementemente, incombere al suo sacro ministero: egli in molti comuni paga l'abitazione, e deve ancora spendervi per non incontrarvi i cronicismi e la morte, e soggiacerà eziandio al tributo mobiliare che si vuole imporre: deve avere non di rado un cavallo per l'esercizio delle sue funzioni in istrade impraticabili; è di continuo assediato dagli ospiti e dai poveri in paesi privi affatto di ricoveri e di stabilimenti di beneficenza; deve spesso provvedere il lume e qualche alimento nelle case degli infermi e moribondi, cui appresta il conforto dei sacramenti e della divina parola. Ponetevi avanti gli occhi questo triste quadro, e poi giudicatene.

I proventi di stola, se possono essere di qualche momento (non però quale si va esagerando) nelle principali parrocchie, sono nella generalità scarsissimi e non da calcolarsi, perchè pauperrimi i popoli, e non vi è fra loro quasi affatto circolazione di numerario.

Nè mi si adducano ad esempio le congrue di non pochi parroci del continente non eccedenti le lire 500. Non vi sono termini di paragone nelle risorse e condizioni dei popoli, ed è pur certo che quei parroci sono ridotti a tal segno di miseria da non potersi nutrire che del pane di segala; ed io rimembro con sincera soddisfazione, o signori, che voi avete più volte espresso con generose parole, che altamente vi onorano, il fermo proposito di migliorare la condizione dei parroci; laonde non posso persuadermi che vogliate intanto creare un eguale ed anche peggiore stato di cose al clero operante della Sardegna.

E discorrendo questo argomento stesso, che è pur troppo importante da un altro lato, quale ragionevole misura di trattamento, io dico, potrà mai serbarsi dal potere esecutivo dentro il limite strettissimo di lire 800? Come potrà egli con giusta proporzione retribuire le cure, le fatiche, la responsabilità dei parroci preposti alle parrocchie di due, tre, quattro, cinque ed anche di settemila abitanti, e quelli di poche centinaia d'individui? Per serbarne alcuna sarebbe necessario ridurre gli ultimi a 100 lire, ed anche meno. E ciò perchè non si è avuta neppure la previdenza di fissare un *minimum*.

Non è d'uopo diffondersi in ciò più oltre, perchè la disposizione stessa della prima parte dell'articolo 8 dimostra l'affettato studio di supplire altrimenti alla modicità degli

assegni, sebbene poco opportuno si ravvisi il mezzo immaginato per supplirvi, cioè la generosità e discrezione dei comuni.

Vengo ora a parlarvi dell'ideato nuovo sistema per i vice-parroci; e confrontandolo anzitutto col tenore delle lettere pontificie 21 settembre 1769, aventi forza di legge in Sardegna, ed inserite perciò in *corpore juris* sotto il titolo 1, ordinamento 6, editti e pregoni, che emanarono, come ivi accennasi, in seguito alle più calde e reiterate istanze di Carlo Emanuele III, vi dirò che sarebbe violata la prerogativa dei vescovi. Eccovi la disposizione letterale su tale proposito:

« In iis autem ecclesiis, in quibus magna populi frequentia, isolarumque distantia, aliave concurrant, quorum causa solus vicarius par esse non possit ecclesiasticis administrandis sacramentis, cultui divino peragendo, curaque animarum ea, quae par est, diligentia, vigilique sollicitudini exercendae, tot assumuntur sacerdotes, qui auxilia illi ferant, quot locorum ordinarii (notate la parola) pro sua conscientia satis esse judicaverint ad sacramenta recte dispensanda, cultumque divinum recte celebrandum. Hi tamen sacerdotes paraprochi appellandi, praedictis respective vicariis subiecti erant, tamquam iis, quibus praecipue et immediate concreditum est onus pascendarum ovium. »

Sono pure violati i diritti dei parroci nella nomina dei vice-parroci.

Ivi « Iidem quoque parochi (habituales) proponunt et offerunt ordinariis locorum presbyteros, seu paraprochos, pro frequentia populi locorumque ratione, vicariis, ut supra, addendos, qui ubi a praedictis ordinariis litteras obtinuerint, ministerium approbationis assumunt curae animarum, a quononnis ad ordinariorum nutum poterunt evocari. »

Le ragioni di siffatte disposizioni sono per sè stesse evidenti, ed ivi pure accennate.

Il parroco è risponsabile del servizio, e perciò deve egli stesso proporre soggetti che siano di sua confidenza. Il vescovo li approva, perchè dovendo essere meglio d'ogni altro informato della condotta e dei rapporti dei sacerdoti della sua diocesi, egli solo può essere giudice competente della convenienza di destinare più uno che un altro individuo, o di assegnarlo piuttosto ad un luogo che ad un altro.

L'ordinario stesso deve avere la libera facoltà di rimuoverli, perchè le esigenze del servizio, ragioni di salute, intrighi e pericoli locali consigliano spesso nel corso dell'anno le surrogazioni e traslocazioni dei vice-parroci.

L'esercizio di queste facoltà, altamente richiesto dalla ecclesiastica disciplina e dal bene spirituale delle anime, spesso ancora temporale, non è conciliabile col sistema di lasciare ai comuni la destinazione dei vice-parroci, e vincolarla a speciali convenzioni fra i medesimi e gli eligendi.

Gli ordinari, non i Consigli municipali, sono dal diritto canonico, dal concordato, e dallo stesso diritto divino costituiti giudici dei bisogni spirituali dei popoli alle loro cure commessi.

L'autorità del Governo può solo invocarsi per mettere argine agli abusi.

Nè gioverà il dire che anche nel progetto ministeriale è fissato il numero dei vice-parroci, mentre questa limitazione conforme all'uso ed ai bisogni dei popoli, era necessaria per determinare la somma imponibile, senza scostarsi menomamente dalle vigenti ecclesiastiche discipline, laddove il sistema della Commissione, violando ogni principio, rimette intieramente la cosa all'arbitrio dei municipi.

Conseguenza di quest'arbitrio sarà il vedere spesso meglio provvedute le parrocchie meno numerose, a misura delle in-

fluenze e del diverso spirito di religione o di favore, che agiterà i Consigli comunali e le popolazioni.

Si vedranno pure troppo inegualmente retribuiti i vice-parroci nelle diverse parrocchie, secondo che le affezioni di parentela e g'ingrighi di famiglia prevarranno.

I sacerdoti si venderanno *plus danti et offerenti*, e saranno obbligati a vestirsi dello spirito di partito, e ad assumere un carattere politico o troppo ardente, o troppo retrivo (mentre io li vorrei affatto alieni dalla politica per servire unicamente all'altare), onde mantenersi in grazia del sindaco e dei consiglieri, dai quali soltanto può dipendere l'essere o no conservati lungamente in posto.

Voi vedete i sacerdoti nei nostri villaggi ridotti a dovere mercanteggiare per vivere, od alla condizione di fattori ed agenti dei magnati, ed a servire di mezzo per ristabilire in favore di costoro l'influenza dei beati tempi di feudalismo.

Voi udirete dalla loro bocca la parola di Dio prostituita, e farsi strumento di vendetta e di partiti.

Voi insomma li avrete quali li descriveva San Gregorio Magno nel suo libro *In regula pastoralis*, part. 2, cap. 4, « qui humanam amittere gratiam formidantes, loqui libere recta pertimescunt, et juxta veritatis vocem, nequaquam jam greges custodire pastorum studio, sed mercenariorum vice deserviunt, quia, veniente lupo, fugiunt, dum se sub silentio abscondunt. »

Finalmente, tolta ogni speranza di miglioramento, e la giusta proporzione fondata sul merito e sull'importanza dei servizi resi alla Chiesa, voi vedrete scomparire ogni traccia di virtuosa emulazione, che non può avere sede nell'animo di vili mercenari.

I buoni vescovi sogliono con questo mezzo allettare i giovani più distinti a fare con zelo un più o men lungo tirocinio nei miseri paesi. Famoso sopra tutti si è reso per questa santa politica l'arcivescovo di Cagliari Vittorio Filippo Melano, di Portula, piemontese, carissimo ai Cagliaritari anche per molti altri titoli.

Il sistema della Commissione, riprovevole per se stesso, è anche meno adatto al presente stato di cose nella Sardegna. L'anno ecclesiastico è già molto inoltrato, e volgerà al suo termine quando vi sarà attuato il piano provvisorio; quindi la retribuzione dei vice-parroci che, cessate le decime, si trovano già al loro posto senza una precedente convenzione, non può più per quest'anno dipendere dall'arbitrio dei municipi, ma deve determinarsi per legge.

E per un altro anno al più che questo provvisorio potrà avere di vita, vorrete voi lasciare un gran numero di sacerdoti senza pane e senza occupazione, soggetto ai capricci dei Consigli municipali, molti dei quali saranno più sollevati dell'economia nelle spese, che del bene spirituale delle anime? Vorrete paralizzare l'azione benefica di tanti zelanti parroci nell'amministrazione dei sacramenti e delle funzioni religiose, e nella predicazione della divina parola per mancanza dei necessari coadiutori? Pensate, signori, alle terribili conseguenze che minacciano, ed alla sinistra impressione che siffatte innovazioni mal calcolate possono fare all'estero; pensate quanto sia pericoloso l'istrumento che si metterebbe nelle mani dei sindaci e consiglieri, massime di comuni rozzi ed ignoranti.

Tutti detestiamo i preti retrogradi e reazionari, se fra noi esistono. Non sarà egli giusto che non si dia motivo di reazione? E quale più possente causa per suscitarsela che il privarli del mezzo di decorosa sussistenza e ridurli ad una condizione sì dura ed abbietta?

Nobilissimo il clero, se vogliamo che sia degno dell'alto suo

Ministero, e presti utile soccorso per istruire e moralizzare i popoli, e renderli ubbidienti alle leggi ed alle autorità.

Aggiungerò ora poche parole sull'articolo 4, su di cui non ho fatto che un cenno superiormente in correlazione col disposto nell'articolo 2 e colla istituzione del Monte di riscatto.

Impolitica e lesiva dei diritti della Chiesa e della Corona è la disposizione che vieta assolutamente di provvedere agli uffizi e benefizi vacanti finchè non sia definitivamente sistemata la riforma ecclesiastica, disposizione che allontana sempre più, anzichè agevolare il conseguimento del lodevole scopo, che la Commissione sembra avere avuto in mira.

Può il Re, cui l'articolo 18 dello Statuto ha riservato l'esercizio delle prerogative competenti al potere civile nella materia beneficiaria, usare della sua autorità quando urgenti ragioni di bene pubblico consigliano di soprassedere nella collazione di qualche beneficio, massime non avente cura d'anime; ma non si può sancire per legge un principio così generale, esorbitante ed assoluto, che vincoli affatto il potere regio ed ecclesiastico, se non si vuole rinunciare ad ogni possibile accordo e conciliazione.

Inoltre la disposizione dell'articolo 4, nel modo in cui è concepita, cioè che non sarà provveduto ad alcun ufficio o beneficio vacante, salvo le eccezioni ivi espresse, sintantochè non sia definitivamente sistemata la riforma ecclesiastica, prende l'aspetto di una vera minaccia e reazione contro la Santa Sede, l'episcopato ed il clero.

La cosa è fatta anche più grave dal confronto dell'articolo secondo col quinto; attesochè, essendosi in quello lasciati gli assegni in facoltà del Governo sotto il limite massimo ivi fissato, e nell'altro articolo non assegnandosi che a calcolo, nella parte straordinaria del bilancio passivo della cancelleria, la somma di lire 300 mila, si lascia aperta la via a maggiori restrizioni a danno del clero, qualora falliscano le speranze di una prossima conciliazione.

Pensate se vi sia buon senso politico nel provocare quella autorità, colla quale vogliamo metterci d'accordo, e senza di cui non possiamo attuare le desiderate riforme. Pensate se vi sia giustizia nel volere sempre più deprimere il basso clero, sol perchè non vogliono le sommità piegare davanti a noi, e cedere alle nostre esigenze.

Non voglio passare oltre senza fare un cenno sulla condizione cui potrebbe la Sardegna trovarsi ridotta sotto il rispetto dell'episcopato, se mai fosse sancita la disposizione dell'articolo 4.

La Commissione, comprendendo nell'ostracismo anche gli arcivescovi ed i vescovi, pare aver dimenticato che i benefizi concistoriali, fra i quali sono quelli ed altre dignità annoverati, sono alla Santa Sede riservati, e che, col breve *Dudum* del 24 maggio 1727, Benedetto XIII confermando l'indulto di Nicolao V del 10 gennaio 1481 estese anche alla Sardegna il privilegio già prima concesso da Gregorio XV ai re d'Aragona, in virtù del quale prometteva di non nominare più a siffatti benefizi e dignità, se non col consenso, e sulla proposizione del Re.

Or bene: l'effetto della proposta legge non sarebbe altro che quello di sospendere l'esercizio del privilegio che al Re compete. Ma la prerogativa della Santa Sede sarebbe ella vincolata? Signori, no. Si potrebbe opporre la resistenza di fatto; in diritto però le elezioni fatte dal pontefice dopo scaduto il termine che gli piacesse di fissare, sarebbero valide, nè si potrebbe rinnovare l'ostacolo, se non colla rinunzia degli eletti, e forse con qualche riserva di pensione, anche venendo poi ad una perfetta conciliazione.

Oltrechè, le vacanze dei vescovadi in Sardegna non possono forse in poco tempo essere in numero tale, da restarne paralizzato il divino servizio? Qual pro dunque si otterrebbe dal vincolare affatto per legge la regia prerogativa? Non altro, che quello di accrescere sempre più gli imbarazzi e le difficoltà.

Nell'articolo 3 si propongono sussidi ai seminari, purchè nelle diocesi non esistano possidenze appartenenti a chiese, che possano applicarvisi. Sotto questo rapporto si riferisce senz'altro la Commissione alle presunzioni del Concilio di Trento, Sessione 23, capitolo 18.

La disposizione così espressa sembra inchiudere il concetto di essere state già ammesse e riconosciute presso di noi le prescrizioni contenute in quel capitolo.

La cosa non è nè può essere così, perchè non si tratta di materia concernente al domma ed ai buoni costumi, ma di pura disciplina, e vi sono esorbitanze tali, che richiedono in una legge tutta la cautela e circospezione nel riferirvisi. Vi basti il dire che può il vescovo a suo arbitrio mettere a contribuzione la mensa vescovile, tutti i benefizi, anche di regia nomina e patronato, secolari e regolari, monasteri, confraternite, spedali, collegi ed ordini militari, eccettuati i fratelli di San Giovanni gerosolimitano.

Nè poteva essere altrimenti, dominando nel Concilio tridentino il principio, che gli spedali, i Monti di pietà e tutti i luoghi pii di qualunque natura cadono sotto l'esclusiva giurisdizione dei vescovi. (Sessione 7, capitolo 15; Sessione 22, capitolo 9, *De reformatione*.)

Ed anche parlando solamente di beni appartenenti a chiese non aventi cura d'anime, niuno vorrà ammettere che di tutti i beni, siano pure le chiese patronate e regolari, o di collegi e confraternite, che sono corpi laicali, possa il vescovo a suo talento mutarne la destinazione con applicarli ai seminari.

Tornando alla disposizione dell'articolo 3 riguardata in se stessa, voi difficilmente comprenderete su quale base sia fondato il calcolo di lire 300,000 a carico dell'erario dello Stato per gli assegni e sussidi di cui nell'articolo 2 e 3, senza avere sott'occhio un quadro d'onde si possa desumere con un solo sguardo il montare della passività, ed un altro delle rendite dei benefizi vacanti, che in senso della Commissione possono ora essere disponibili.

La stessa osservazione occorre riguardo alla categoria dei vice-parroci. Qualunque sia il voto della Commissione, che pochi consenzienti potrà, a parer mio, avere, mentre non avvi chi non riconosca la necessità di avere siffatti coadiutori, non dovea dispensarsi dal presentare uno stato dimostrativo indicante le classi, il numero e gli assegni, mercè cui crederebbe la Camera, senza mistificazioni, che possano trarre in errore, volendo fissare anche la sorte dei vice-parroci, la cifra totale delle spese del clero, la differenza tra questa e quella che ha proposto il Ministero, e se fosse tale da meritare che si provocassero tante questioni di principii, la soluzione delle quali può essere di grave imbarazzo nell'andamento della cosa pubblica, e riescire danosa e fatale alla Sardegna stessa.

Nell'articolo 7 si ammette il principio, che le spese per la conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopii e dei fabbricati dei seminari debbano per due terzi andare a carico del comune in cui risiede il vescovo ed il capitolo, ed esiste il seminario; ed un terzo a carico degli altri comuni della diocesi.

Ma poi la Commissione, riducendo la regola ad eccezione, vuole soggette a quella norma le sole città di Cagliari e Sas-

sari, mentre per le altre città sedi vescovili, Nuoro, Iglesias, Tortoli, Ozieri, Ales, Oristano, Alghero e Tempio stabilisce in ragione inversa la proporzione. Bosa, cospicua e ricca città e sede anch'essa vescovile, è dimenticata.

Oltrechè fra i comuni che si vogliono privilegiati soltanto può meritare una eccezione di favore, perchè gli altri, non escluso Tortoli, hanno una massa di proprietà superiore alla metà di quella degli altri comuni della rispettiva diocesi insieme: anche ammesso il supposto contrario della Commissione, sarebbe stato più prudente consiglio il seguire un'altra regola per la Sardegna, sottoponendo ad un terzo della spesa il comune ove ha la sede il vescovo ed il capitolo col seminario, anzichè distruggere la regola colle eccezioni a dispetto della logica.

Comprendo il perchè la Commissione abbia taciuto del Monte di riscatto e dei pesi annessi al medesimo, avendo la medesima stimato di provvedere con legge speciale, il cui progetto è stato già presentato alla Camera nella tornata del 31 gennaio ultimo. Ma non posso farmi capace del perchè abbia passato sotto silenzio le due Università dell'isola, interessate nelle decime indipendentemente dal Monte di riscatto, se ciò non accenna ad un'altra legge prossima, della quale, mentre ora non esiste neppure in progetto, non dovea la Commissione occuparsi. Questa reticenza è di molta importanza; ed io credo di avere soddisfatto al debito di cittadino sardo e di deputato facendone oggetto di speciale rimarca.

A tutte queste considerazioni aggiungerò le difficoltà gravissime che si incontreranno nella esecuzione del piano della Commissione, le quali, se pur non lo renderanno affatto insequibile, richiederanno però senza dubbio molti anni di tempo, mentre noi siamo pressati dall'urgenza di provvedere ai bisogni del clero privato, colla cessazione delle decime, dei mezzi di sussistenza.

Il Ministero, cui incombe di attuare la legge, non vorrà così di leggieri assumere sopra di sè questa immensa responsabilità, e perciò non tralascierà di mettervi sott'occhio, meglio che io non possa fare, gli ostacoli di pratica applicazione.

Io noterò soltanto che l'articolo 2 esigendo un esame individuale dei titoli e della condizione dei singoli individui addetti al servizio della Chiesa, e dalla legge contemplati; del reddito di ogni canonicato, parrocchia od altro beneficio, e dei pesi che vi sono annessi; della consistenza delle masse dei capitoli e delle collegiate; dei benefizi che hanno la dote inclusa nella massa comune o da essa separata; di tutto ciò che deve o no comprendersi sotto nome di rendita fissa; tanto tempo e studio sarà necessario per combinare e dare le istruzioni, eseguire gli incumbenti preliminari, raccogliere e pesare tutti questi dati; e tali dubbi vi saranno da risolvere per applicare con equità almeno, se non con rigorosa giustizia, il sistema, che io credo di non andare errato, dicendo che la attuazione sarà rimessa ad un futuro indefinito.

Fra i canonici poi e beneficiati di massa comune vi è luogo al diritto d'accrescere, ossia *non decrescendit*. Il Ministero, la legge potrà di questo diritto privar'li? Potrà privarne i benefizi patronati, i fondatori dei quali hanno conferito i fondi nella massa col patto di godere di siffatto vantaggio? Potrà obbligare i capitoli e le collegiate a versare nella cassa delle rendite dei benefizi vacanti le quote delle distribuzioni finchè questi non siano provvisti?

Tutti poi i canonici e beneficiati di massa non partecipano ugualmente alle distribuzioni fisse, che sono distinte dagli

avventizi: alcuni sono ammessi soltanto ad una mezza quota ed anche minore; altri ad una somma determinata, la quale non è soggetta ad eventualità o diminuzione, se costituita a titolo oneroso mediante capitali ricevuti, ed inclusi nella massa; altri hanno un assegno in soprappiù della quota.

E per ridurre alla giusta misura le quote delle distribuzioni sarà indispensabile ogni anno la formazione di un bilancio, che dovrà discutersi in contraddittorio degli agenti fiscali, provinciali o comunali per fissare l'attivo ed il passivo, massime in vista delle spese straordinarie che possono occorrere da un anno all'altro, se non si vuole procedere in tutto arbitrariamente, e con calcoli ipotetici.

Vi sono ancora dei lasciti pii che si devono adempiere dai capitoli e dalle collegiate, i quali costituiscono per se stessi una rendita fissa, perchè procedenti da fondi certi e determinati: tuttavia non sono, propriamente parlando, frutti della dote dei benefici: cotali lasciti altri sono di rigorosa presenza, che escludono da ogni partecipazione gli assenti anche per causa di malattia, altri ammettono i legittimamente impediti. Si dovranno essi frutti calcolare, e come, nelle rendite fisse contemplate nell'ultima parte dell'articolo secondo?

Quest'ultima indagine e discussione occorrerà più spesso in varie forme anche per i parroci, i quali indipendentemente dal reddito proprio del beneficio godono di certi lasciti, in tale qualità però, con pesi fissi e determinati ai quali non sarebbero per proprio ufficio tenuti.

Io non voglio andare più oltre, persuaso che questi pochi cenni basteranno a persuadervi, che un caos pressochè inestricabile risulterebbe dal sistema della Commissione.

Per ciò, anche sotto questo rispetto è molto più semplice e commendevole il piano che ha proposto il Ministero: che nulla s'innovi per il momento, come non si deve in un provvisorio, circa le masse dei capitoli e delle collegiate, nè circa i rapporti dei canonici e beneficiati fra loro e colle masse stesse, nè circa i diritti dipendenti dalle prebende partecipanti alle decime; che l'intervento dello Stato debba per ora limitarsi a mettere a disposizione degli ordinari e dei capitoli stessi una somma, la quale supplisca almeno in parte alle decime che erano rimesse alle masse, od alle singole prebende, senza ledere il loro arbitrio nel farne il riparto nel modo che stimeranno più equo e conveniente, salvi i provvedimenti da darsi nel caso di richiami.

Io non vorrei anche questa volta essere la malaugurata Cassandra che prediceva cose vere e non era creduta, come non fui creduto allorchè nel 1849, sedendo nei banchi ministeriali mi opposi alquanto vivamente alla proposta abolizione delle decime, che fu poi sancita più tardi.

Non avversava la misura per se stessa, ma perchè non era abbastanza preparato lo Stato a ciò fare, e perchè riconosceva troppo esagerato il montare del patrimonio ecclesiastico, che taluni, dei quali lodai le intenzioni non la previdenza, dissero più che sufficiente per supplire a tutte le spese del culto.

Dopo queste osservazioni, colle quali credo aver dimostrato e messo in piena luce, che il progetto della Commissione, perchè fondato sovra false basi, peccante eziandio d'incoerenza negli stessi suoi principii, e di difficile esecuzione, non può essere accettabile, io non esito nel dirvi che lo respingo nel suo complesso; ed anteporrei a dirittura quello del Ministero, salve poche modificazioni meno sostanziali in alcuni articoli, se si trattasse puramente del modo e misura da serbare nei temporanei provvedimenti pel clero, e non fosse il progetto dominato da un principio, cui il clero

stesso deve essere affatto estraneo, ma che non venendo adottato, ne risulterebbe essenzialmente mutata l'intera economia.

Quindi io penso, o signori, che neppure voi possiate *ex abrupto* decidere quale dei due progetti debba avere la preferenza nella discussione, senza che risolviaste preliminarmente alcune questioni di principio, che sono, per così dire, il perno ed il cardine di ciascuno di essi.

Il progetto del Ministero è tutto fondato sul principio che gli assegni al clero devono essere a carico dei comuni; quello della Commissione per contro, che principalmente devono le finanze dello Stato sopperirvi. Se prevale il primo, è d'uopo abbandonare affatto il sistema della Commissione; se prevale il secondo, cade tutto il sistema del Ministero, che ne è la conseguenza ed il corollario.

Se la Commissione avesse stabilito rettamente il principio, adottato questo, non vi sarebbe uopo di altra questione preliminare; ma la cosa è altrimenti, perchè avendo voluto che l'obbligo ed il concorso dello Stato sia sussidiario e subordinato alla insufficienza dei redditi dei benefici vacanti, altra grave questione emergerà sulla competenza del potere civile in ordine all'incameramento e distribuzione di tali redditi.

E questa stessa questione, essendo essenzialmente connessa ed inclusa in quella dell'incameramento dei beni ecclesiastici, anzi una vera parziale applicazione di questo principio, dovrà prima la Camera discutere la tesi, e risolverla in massima generale, per potere poi incominciare ad applicarla alla Sardegna nel senso voluto dalla Commissione.

O se rimetterà a tempo più opportuno la discussione di massima per cui abbiamo già un dotto rapporto da lungo tempo stampato e distribuito, forza è che si astenga dal pregiudicare incidentemente la medesima nel progetto di legge riguardante il clero sardo.

Io prevedevo già questo incaglio, quando in una delle sedute dello scorso dicembre proposi che alla discussione di questo progetto di legge dovesse precedere quella dell'incameramento nell'interesse generale. La cosa è andata altrimenti, nè di ciò mi dolgo, intendo soltanto richiamare l'attenzione, affinchè la discussione proceda in modo che ciascuno comprenda l'importanza e le conseguenze del suo voto.

Con questo intendimento ho formulato le seguenti proposizioni, le quali devono, a parer mio, preliminarmente essere risolte, se si vuole ordinatamente e con buon criterio procedere.

1° Non si può con giusta norma deliberare quale dei due progetti debba ammettersi alla discussione, finchè non sia risolta la questione di principio: « Se gli assegni a farsi in via provvisoria al clero della Sardegna debbano mettersi a carico dei comuni rispettivamente, ovvero dello Stato, »

2° Non può ammettersi l'altro principio che « allo Stato compete, indipendentemente dal potere ecclesiastico, la facoltà di disporre delle rendite dei benefici vacanti per fare i suddetti assegni, » senza pregiudicare essenzialmente la questione dell'incameramento dei beni ecclesiastici.

3° Che perciò nel caso di conforme soluzione della seconda proposizione, debba precedere la discussione sull'incameramento dei beni ecclesiastici, alla quale resterà subordinata l'altra dell'incameramento delle rendite dei benefici vacanti.

Quindi, mentre ho già preventivamente sviluppato i motivi che mi hanno indotto a fare queste preliminari proposizioni, mi limito a concludere per ora, pregando il signor presidente affinchè voglia sottometterle alla deliberazione della Camera; riservandomi tuttavia di proporre a suo tempo in via

di sussidio il concorso delle finanze dello Stato, quando anche prevalesse il principio contrario ai comuni, come anche di chiedere la parola nuovamente per combattere con tutte le mie forze anche in tesi generale l'incameramento dei beni ecclesiastici sotto qualsiasi aspetto, se il voto della Camera aprisse ora la via a questa discussione.

**SAPPA, relatore.** Domando la parola per un fatto personale. L'aveva pure domandata prima sulla questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Sulla questione pregiudiziale l'avevano già chiesta altri deputati.

**SAPPA, relatore.** Io credo che la Camera vorrà naturalmente lasciare al relatore la facoltà di spiegare il sistema che fu adottato dalla Commissione ed esporre i motivi per cui non ha giudicato accettabile il sistema proposto dal Ministero. Dopochè il relatore, in aggiunta alle ragioni che si sono già esposte nella relazione che precede il progetto della Commissione, avrà dette le sue ragioni ulteriori, allora la Camera potrà discutere le questioni che vennero proposte dall'onorevole deputato Mameli. Quindi io pregherei la Camera a volermi permettere di dire brevemente, per quanto potrò, le ragioni che hanno indotto la maggioranza della Commissione ad adottare il progetto che ha proposto.

**SULIS.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Osservo che ora l'ordine della discussione è stabilito, in quanto che il dibattimento è aperto sulla questione pregiudiziale proposta dal deputato Mameli; e su questa sono già iscritti i deputati Sappa e Serra, ma vi sono altri iscritti prima...

**SULIS.** Se mi permette farò osservare che il modo con cui l'onorevole deputato Mameli ha posta innanzi la questione, e massime i due punti finali del suo discorso ingombrano tutta la questione generale. Io quindi mi restringerei su questi due punti, perchè li voglio allontanare come preliminari della questione.

**PRESIDENTE.** Allora ella parlerebbe sulla questione pregiudiziale; sarebbe il terzo iscritto.

Il deputato Nieddu intende di parlare sulla questione pregiudiziale?

**NIEDDU.** Parlo sul progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** E il deputato Santacroce?

**SANTACROCE.** Io faccio una questione pregiudiziale press'a poco come il deputato Mameli.

**PRESIDENTE.** Allora ha la parola.

**SANTACROCE.** Discussione importantissima pende oggi innanzi a questa Camera sopra una proposta di legge per lo assegnamento temporaneo al clero della Sardegna, legge dalla quale possono derivare, ove non sia fatta con gran maturità di giudizio, mali incompensabili.

Io non voglio investigare onde prendessero origine le decime, e se cominciassero fino dai tempi del dominio romano, quando la Sardegna fu annoverata fra le provincie *vettigali* o *decumane*; nè anco mi farò ad indagare in qual modo le si pagassero durante la signoria dei Vandali e dei Goti; quello però di che la storia ci fa testimonianza si è che, durante il Governo dei suoi giudici, questa decima fu pagata per metà ai giudici stessi, per metà ai chierici o alle chiese; e così pure fu sotto il Governo dei Pisani e dei Genovesi.

Ma, venendo a tempi meno oscuri e a più certi documenti, trovasi che fra re Martino d'Aragona e l'arcivescovo di Cagliari si stipulò una convenzione concernente la decima, nella quale, dopo avutone licenza dal sommo pontefice, convennero l'arcivescovo e l'Aragonese che la decima fosse pagata da tutti gli abitanti della diocesi cagliaritano, e che ella

si avesse a dividere in tre parti, delle quali due si riscuotessero per l'arcivescovo, ed una pel Re.

D'allora in poi le decime furono costantemente pagate nell'isola di Sardegna, ed è del tutto inutile ch'io vada disputando sulla primaria appartenenza di esse. A me basta trovare che le decime vennero sempre pagate al clero, e che ogniqualvolta lo Stato volle in parte rivolgerle ad altro uso, sempre ricorse alla Santa Sede per ottenerne la facoltà. Ondechè, quantunque sembri non potersi dubitare che le decime abbiano avuto un'origine civile, tuttavia, dacchè lo Stato venne agli accordi colla Santa Sede, e i principi secolari lasciarono le decime alla Chiesa, da quel punto, dico, ne ebbe questa la proprietà, e così si venne a comporre il patrimonio, con che ella provvedeva al culto ed al sostentamento de' suoi ministri.

Nei termini però, in che oggidì si trovano le cose, ben son io pienamente d'accordo col Ministero, essere mestieri di abolire le decime; perciocchè esse, o si pagavano male, od erano un semenzaio di liti, per nulla confacevoli allo spirito d'un ministro dell'altare, che esser deve ministro di pace e non di contese. Ma per altra parte io avrei voluto che il Ministero, prima di venirne a questo, avesse preparato tutti i materiali necessari; avesse liquidate in contraddittorio del clero le decime, non già per dar poi in denaro al clero un compenso corrispondente, ma per avere un fondamento sopra cui si potesse equamente statuire il nuovo assegnamento; e che, dopo aver concertata la cosa colla Santa Sede, fosse venuto da ultimo a proporci una legge ferma ed immutabile, la quale fosse per tornare a gran vantaggio del tesoro, del clero e a un tempo di tutta la Sardegna.

Duolmi non essere potuto intervenire alla Camera allorchè replicatamente si discusse la legge dell'abolizione delle decime, ma debbo qui apertamente dichiarare che così l'una come l'altra volta io l'avrei rigettata, sì perchè contraria ai miei convincimenti, sì perchè prematura; nulla essendosi apparecchiato che si fosse potuto sostituirla a decente sostentamento del clero. Dirò anzi di più, che io rigetterei anche la legge che oggi ci vien proposta per un assegnamento temporaneo al clero; perciocchè la giudico funesta al pari dell'altra; perciocchè in questa al pari che nell'altra, si va per una via che non riuscirà se non in complicazioni inestricabili e in mali gravissimi.

Tuttavia essendo l'abolizione delle decime or legge dello Stato, ed un fatto, come dicono, compiuto, è debito di buon cittadino di rimediare prontamente al grave sconcerto che ne avverrebbe, qualora il clero si venisse a trovare senza sussistenza; e che, non avendo egli più nè il provento delle decime nè altro assegnamento, fosse quindi ridotto o a mendicare o a perire di fame.

Ben potrebbe il Ministero chiedere al Parlamento una nuova preroga all'attuazione di quella legge che già aboliva le decime pel 1° del 1853; ma ciò sarebbe forse inutile, mentre le decime per la massima parte più non si pagherebbero, e quel clero sarebbe quindi posto in condizione vie peggiore. Le due proposte, e del Ministero e della Commissione, mostrano ad evidenza non potersi condurre a buon termine nè questa nè altre simili riforme concernenti la Chiesa, senza l'intervento della Santa Sede; salvo se noi volessimo rinunciare al cattolicesimo (*Mormorio*) (il che tolga Iddio), essendo cosa indubitata che, senza un siffatto intervento, non si possono nè diminuire i vescovadi, nè riordinare le diocesi, nè far nuove circoscrizioni, perchè si verrebbero a toccare tali attribuzioni, che tutti consentono appartenere alla potestà spirituale.



Ma tornando alle due proposte del Ministero e della Commissione, dirò che io rigetto onninamente quella della Commissione; perchè la trovo non ammissibile, sì pei principii ch'ella propugna, sì per le conseguenze che ne sono dette.

Io non potrei, stando nella discussione generale, entrare nei singoli e gravi difetti di tal proposta; ma non saprei assolutamente tacere che non mi basterebbe l'animo di approvarla, perchè contraria alle mie massime religiose, dalle quali, da quel buon cottolico che io voglio essere, non saprei per nessun modo dipartirmi.

Restringerò adunque per ora le mie osservazioni ai soli tre articoli, vale a dire 2, 4 ed 8, che sono come il cardine ed il fondamento principale di tutta la proposta.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Santacroce che dovrebbe limitarsi solamente alla questione pregiudiziale proposta dal deputato Mameli.

**SANTACROCE.** Io parlo su cotesta questione; faccio però le mie proposizioni per venire poi a discorrere nel merito della proposta Mameli, giacchè vengo a conchiudere presso a poco nello stesso tenore.

Di fatto, con qual diritto la nostra Commissione all'articolo 2 vorrebbe stanziati in modo sì ristretto gli assegni delle differenti gerarchie del clero? Sotto il velame di un assegnamento, e sotto colore di aiuto, non si vien egli attuando lo incameramento dei beni ecclesiastici? Non è egli un prevalersi della malagevole condizione in cui si trova il clero sardo, posto nel crudel bivio, o di accettare quel che gli profferisce la Commissione, o di rimanersi al verde?

Non sapete voi che in alcune diocesi i vescovi sono stretti a cambiar di stanza ogni sei mesi a cagione dell'aria insalubre? E vorreste voi quindi porli nella dura condizione di non potersi provvedere del necessario?

Nè vale il citare l'esempio della Francia, cui pare abbia la nostra Commissione presa a modello in qualche assegnamento. Io vorrei, signori, che operassimo col nostro senno ne' fatti nostri, senza farci servili imitatori di tal nazione, che di tutto si stanca in pochi giorni.

E vorreste voi, che quanti ecclesiastici hanno cura d'anime abbiano solo il vitto, nè possano dare ai bisognosi un centesimo? Io conosco parecchi esimii sacerdoti, che si spogliano del proprio per rivestire i poverelli, e tuttodi si fanno un sommo pregio dell'ospitalità, cosa in Sardegna necessaria, anzi pure indispensabile, e intorno alla quale io credo inutile arrecarvi testimonianze, quando posso citarvi quella dello stesso nostro relatore.

Ma non avvertite voi, che togliendo al clero i mezzi che potessero favorire la istruzione, voi farete sì che in esso verrà scemando la scienza cotanto necessaria nel sacerdote, e manterrete nelle popolazioni l'ignoranza, la miscredenza, o la superstizione con grandissimo discapito della morale, della religione, della civiltà e del privato e del pubblico benessere?

Che direste voi, se io ad un tratto riducessi gli stipendi di un ministro a lire 4000, di un consigliere di Stato a 2000, di un consigliere d'appello a sole 1000? Eppure il computo ternerebbe benissimo, se qui si facesse il ragguaglio con quello che la Commissione vorrebbe assegnato al clero.

Poichè veggiamo che un parroco non può avere più là che 8000 lire, un beneficiato 600, la qual somma (essendo il massimo assegnamento) importa che moltissimi verranno nel fatto ad avere ancor meno. Il che vuol dire, secondo la Commissione, che essi si sono tenuti non solamente da manco di un semplice sottotenente, ma insino degli uscieri, dei

commessi: che dico? Dello stesso fattorino della Camera nostra. Ora domando io ove stia la dignità e la giustizia, e se siamo giunti a tale, che i ministri della religione debbansi tenere in tanto disprezzo. Che? Venerandi e canuti sacerdoti dopo lunghissimi servizi, renduti alla Chiesa ed allo Stato, dopo esercitata ogni preclara virtù, saranno a un tratto privati del necessario per sostenere la vita?

Io non saprei come la Commissione potesse distendere lo articolo 4 in cui si prescrive « che non sarà provveduto ad alcun ufficio o beneficio vacante, ad eccezione dei vicari capitolari, parroci e beneficiati minori aventi cura d'anime. » Essendochè con siffatto articolo si vorrebbe venire a capo di diminuire il clero e disporre delle sue rendite, senza ottenere l'assenso della Santa Sede, e così invadere gli altrui diritti. Questo non potrei io comportare per nessun modo alla Commissione, perchè sarebbe un operare contro coscienza. Ed anche, come potrebbesi egli accordare siffatto procedere con quanto ci vien ripetendo ognora il Ministero, « continuarsi le negoziazioni colla Santa Sede, e sperare non molto lontana e soddisfacente la conclusione. »

Or bene, tenete, o signori, per fermo che l'effetto immediato di tal determinazione sarebbe questo, che Roma troncerebbe subito ogni trattazione, non essendo ella mai per rinunciare a' suoi diritti, così manifestamente violati per via di legge.

È adunque dimostrato che la proposta della Commissione, avendo principii, a parer mio, non che assurdi, rovinosi, va rigettata.

Venendo ora all'articolo 8, con non poca mia meraviglia vidi fatta facoltà ai comuni « di deliberare degli assegni a favore degli ecclesiastici accennati nell'articolo 2. »

Perocchè, non volendo forse la Commissione che si venisse a credere ridotto da lei all'ultima miseria il clero, tentò di palliare il male coll'aggiungere questo suo articolo 8.

Di fatto qual sussidio credete voi, che i comuni siano per votare in aiuto del clero? Ma posto ancora che fossevi il buon volere, sarebbe egli possibile di mandarlo ad effetto? Non son eglino i comuni aggravati tutti da debiti? Era pure agevole il chiarirsene, ove si fosse gittato uno sguardo sui loro bilanci, nè certo potevano ignorare il signor relatore, che fu già intendente generale in Sardegna. Per altra parte, parvi egli cosa decante che un ecclesiastico vada mendicando dai comuni il suo vitto?

E che? Forse non v'ha in Sardegna abbastanza motivi di disordini? È non ha dubbio, che ivi non siaci assaissimo da fare per isbarbare interamente gli ultimi vestigi della feudalità; ma non vogliate, di grazia, accumulare troppe cose ad un tratto.

Ricordate che quell'isola sventuratamente soggiacque per molti secoli ad una odiosa signoria straniera, il peggior male che possa incogliere ad una nazione, e ben n'è alla prova tutta l'altra Italia; ricordate che allora fu messa in fondo per forma, che da più d'un secolo che ebbe la bella sorte di rientrare nella famiglia italiana, ed essere retta dall'avita dinastia dei nostri principi, non ha per anche potuto interamente rimarginare le sue piaghe, nè gareggiare in civiltà colle provincie del continente. Ma se ogni giorno si van votando da noi nuove leggi, se ad ogni piè sospinto si accrescono le imposizioni, volute bensì dalle strettezze dell'erario, ma pur sempre gravissime ed incomportabili alla Sardegna; se a ciò tutto, che già arreca tanto disturbo e confusione, voi aggiungete l'attuazione della proposta della Commissione che impiglia le coscienze, voi vedrete, se non si metterà nelle faccende dell'isola un vero ed inestricabile caos.

Ricordivi il male che arrecò la legge del riscatto dei feudi, che da Re Carlo Alberto era stata elaborata con assai più cura e diligenza di quel che or pongasi dal Ministero per mettere ad effetto la legge dell'abolizione delle decime; pur quel riscatto destò tanti richiami e mali umori, che perciò forse il magnanimo Re non seppe risolversi ad abolirle, come desiderava ed erasi proposto di fare.

Io son lungi dal soscrivere alla proposta fattaci dal Ministero; ma è certo che in essa almeno aveasi al clero alcun riguardo. Però questa proposta dovrebbe ricevere molte modificazioni ed essenziali cambiamenti, massime rispetto al peso incomportabile, a cui si vorrebbe sottoporre l'isola, di pagare pressochè un milione d'assegnamenti alla Chiesa oltre a tutte le altre tasse ond'essa è aggravata, e che vanno, come dissi, del continuo crescendo.

Questo novello peso l'opprimerebbe del tutto, considerato specialmente ch'essa paga la quota del dieci per cento della rendita netta con centesimi addizionali, mentre il tributo non è tanto grave per le altre provincie dello Stato. E ben mi rammento che nella discussione della legge sopra il riordinamento prediale (e che aveva per relatore lo stesso barone Sappa ch'è pur relatore di quest'altra) erasi affermato che l'erario pubblico avrebbe sopperito in Sardegna alle spese del culto.

Io non credo che si voglia venir meno a quella promessa e defraudare così la Sardegna di un diritto ch'ella crede comperterle.

Fatte queste essenzialissime modificazioni, io voterò bensì la legge proposta dal Ministero, ma il farò con aperta dichiarazione, che la voto per evitare mali maggiori, asseverando pur sempre ch'io tengo (come mostra di crederlo il Ministero e la Commissione) che non si possa venire a definitivo assestamento senza il debito accordo colla Santa Sede. (*Bisbiglio a sinistra*)

Quindi forte insisto presso il Ministero, che sollecciti le negoziazioni e provvegga perchè questa legge temporanea sia prontamente rievocata da altra definitiva, che appaghi i giusti voti del clero e della Sardegna, e nel tempo stesso tranquilli le nostre coscienze. E qui mi occorre il dovere di giustificare il clero sardo da quella mala accusa, che egli avversi cioè le nostre libere istituzioni; no, egli vuole, come noi, la libertà, ma detesta la licenza; vuole la libertà, ma la vuole per tutti e massime per la religione tuttodì malmenata; vuole guardata a ciascuno la sua proprietà, nè spogliata persona dei suoi averi.

Riepilogando quanto finora son venuto dicendo, voi vedete aperto, che io rigetto interamente la proposta della Commissione, e qualora venisse in discussione quella del Ministero, nè si approvassero le molteplici correzioni, che si verranno proponendo, fin d'ora protesto che io rigetterò anche questa. Non voglio, a patto veruno, venir meno al dovere e di buon cattolico, qual mi vanto di essere, e di specchiato cittadino, e di geloso difensore dei diritti del mio paese.

**PRESIDENTE.** Anzi tutto darò lettura delle proposizioni preliminari fatte dal deputato Mameli, dovendo sovr'esse restringersi per ora la discussione:

« 1° Non si può con giusta norma deliberare quale dei due progetti debba ammettersi alla discussione finchè non sia risolta la questione di principio: se gli assegni a farsi in via provvisoria al clero della Sardegna debbano mettersi a carico dei comuni rispettivamente, ovvero dello Stato.

« 2° Non può ammettersi l'altro principio che allo Stato compete, indipendentemente dal potere ecclesiastico, la facoltà di disporre delle rendite dei benefici vacanti per fare

i suddetti assegni senza pregiudicare essenzialmente la questione dell'incameramento dei beni ecclesiastici.

« 3° Che perciò nel caso di conforme soluzione della seconda proposizione, deve precedere la discussione sull'incameramento dei beni ecclesiastici, alle quale resterà subordinata l'altra dell'incameramento delle rendite dei benefici vacanti. »

Invito dunque l'onorevole Bonavera e gli altri oratori che domanderanno la parola, a restringere le loro osservazioni a questi tre punti.

Prima si deciderà su questi, e poi si aprirà, se lo stimerà la Camera, la discussione sul merito.

Ove il deputato Bonavera non intendesse parlare su tali punti, interrogherò gli altri oratori che sono iscritti per vedere a quale di essi si debba accordar la parola.

**BONAVERA.** Facendo parte della minoranza della Commissione, credo di spiegare alla Camera il dissenso della medesima e di addurre i motivi ai quali si appoggia.

Tra i motivi di questo dissenso, debbo parlare massimamente sulla questione promossa al numero primo dal deputato Mameli, cioè se l'assegno provvisorio al clero di Sardegna debba piuttosto mettersi a carico dello Stato, oppure a carico dei comuni.

Questo è il punto della questione che io tratterò espressamente.

**SIOTTO-PINTOR.** Chiedo la facoltà di parlare sull'ordine della discussione.

L'oratore non debbe entrare nel merito della questione, dee limitarsi a vedere se si debba o no ammettere questa prima questione pregiudiziale.

**BONAVERA.** Io non mi atterrò al parere del deputato Siotto-Pintor, starò a quanto mi dirà l'ufficio della Presidenza, che dee regolare la discussione, e poichè questo ha posto in discussione il numero primo della proposta Mameli, cioè se l'assegno provvisorio debba andare a carico dei comuni od a carico dello Stato, io intendo precisamente di parlare su questa questione, e credo che l'ufficio della Presidenza, trovandomi sul vero terreno su cui debbo aggirarmi, mi manterrà la facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Bonavera che la proposta del deputato Mameli non risolve la questione, non determina cioè se gli assegni debbano suppeditarsi dallo Stato o dai comuni.

Egli propone come questione pregiudiziale che, prima di entrare nel merito dei due progetti, si decida quale dei due principii vogliasi adottare.

Ella quindi parlando della questione pregiudiziale deve limitarsi ad esaminare se sia o non conveniente che la questione sia posta in tal modo.

Il relatore della Commissione ha ora facoltà di parlare sull'ordine della discussione.

**SAPPA, relatore.** Io credo che attualmente non è il caso di discutere questo principio. La Camera non vota principii, ma vota leggi. (*Bravo!*)

Vi sono due progetti a fronte, quello del Ministero e quello della Commissione.

Nella discussione generale dei due progetti si svolgeranno i principii da cui ciascuno di questi è informato, e la Camera deciderà, chiusa la discussione generale, a quale progetto dovrà dare la preferenza, ma non credo sia negli usi parlamentari di proporre questioni accademiche, discuterle e deciderle e venire in seguito a decidere in merito della legge.

Mi oppongo quindi alla proposta del deputato Mameli.

**MAMELI.** Io credo sia di grande importanza che si decida la questione di principio.

Il progetto della Commissione è fondato sul principio che questa spesa deve essere a carico dello Stato e non a carico dei comuni; quello del Ministero è fondato invece sul principio che debba essere a carico dei comuni. Or bene, dico io, se la Camera decidesse dare la preferenza al progetto del Ministero, e poi negli articoli 1 e 2 si risolvesse che la spesa non deve essere a carico dei comuni, ma dello Stato, sarebbe allora costretta la Camera ad abbandonare il progetto del Ministero, perchè mancherebbe il perno, il cardine su cui esso si aggira. Viceversa, se la Camera deciderà di dare la preferenza al progetto della Commissione che è fondato sul principio contrario, e poi venendo all'articolo secondo deliberasse che la spesa deve essere a carico dei comuni e non dello Stato, tutto il progetto della Commissione cadrebbe e la discussione non potrebbe più progredire.

Ecco perchè è necessario che prima di tutto si stabilisca il principio che domina l'uno e l'altro progetto; deciso questo, allora si saprà quale è il progetto che deve avere la preferenza.

Del resto, o signori, questo io dissi per l'ordine della discussione, e per far notare l'inconveniente che può accadere, se, dopo messo in discussione un progetto, vedremo mancare il cardine su cui è basato, e quindi dovremo rivolgerci all'altro.

Tuttavolta io non metto in ciò grande importanza, contento di aver fatto il possibile, affinchè la Camera sia illuminata nell'emettere il suo voto.

**PRESIDENTE.** Dunque ritira la sua proposta?

**MAMELI.** Dico che insisto sulla prima, perchè la credo necessaria. La seconda questione pregiudiziale è subordinata, perchè, se prevalesse il principio che debba essere a carico dei comuni, non avrebbe più scopo nei termini in cui il progetto del Ministero è concepito.

**FALQUI-PES.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola prima toccherebbe al deputato Pescatore sull'ordine della discussione; però prima domanderò se sia appoggiata la proposta pregiudiziale del deputato Mameli.

(È appoggiata.)

La parola spetta al deputato Pescatore sull'ordine della discussione.

**PESCATORE.** Il progetto del Ministero riposa sopra questo principio, che un assegnamento provvisorio deve essere fatto, e che questo assegnamento debbe ricadere a carico dei comuni. Il progetto della Commissione riposa sopra un altro principio, che, cioè, l'assegnamento provvisorio deve bensì farsi, ma che deve ricadere principalmente a carico dello Stato. Il deputato Mameli dice che, per decidere sulla preferenza dell'uno o dell'altro progetto, bisogna pronunziare sul principio, bisogna decidere quale dei due sistemi possa meritare la preferenza, se, cioè, l'assegnamento debba ricadere a carico dei comuni, oppure a carico dello Stato. Non v'è dubbio, o signori, su di ciò; ma il principio di ciascuna legge si discute appunto nella discussione generale della legge stessa.

Io nego assolutamente che il deputato Mameli abbia proposto una questione pregiudiziale.

Egli ha detto quello che è necessariamente, quello che tutti sanno; ha proposto una discussione che tutti gli oratori iscritti erano preparati ad intraprendere.

Comprendo che alle due questioni proposte una terza se ne può aggiungere. Taluno per avventura potrà sostenere

che nessun assegnamento debba essere fatto. Io, per esempio, dal mio canto potrei proporre un'altra questione pregiudiziale, e dire che non può essere data la preferenza nè al progetto del Ministero, nè a quello della Commissione, se prima la Camera non decide che un assegnamento provvisorio qualunque debba darsi al clero di Sardegna. Ma, ove proponessi ciò, non farei che mettere in maggiore evidenza un punto della discussione generale.

Io son certo che il buon senso della Camera non vorrà riconoscere nelle proposte del deputato Mameli una vera questione pregiudiziale.

Esse contengono la questione di merito, e la sua formola non ha fatto finora, secondo me, che turbare l'ordine della iscrizione ed oscurare alquanto la questione che la Camera deve decidere. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti se si debbano ammettere le questioni pregiudiziali proposte dal deputato Mameli.

**SULLI.** Io domanderei la parola per dimostrare come non possa dirsi pregiudiziale il secondo punto.

**PRESIDENTE.** Se si vuole continuare la discussione, vi sono altri iscritti prima di lei.

**DE VIRY.** Je demande la parole.

**PESCATORE.** Io propongo la seguente deliberazione: « La Camera ripiglia la discussione generale secondo l'ordine degli oratori iscritti. (*Bravo! Bene!*) »

**DE VIRY.** Messieurs, je crois qu'avant tout il s'agit d'avoir une explication catégorique pour savoir à quoi nous en tenir. Nous avons deux projets de loi à discuter: le projet du Ministère et celui de la Commission. Ces deux projets sont contradictoires et formellement opposés l'un à l'autre, parce que les principes mis en avant par la Commission sont diamétralement opposés aux principes qui forment la base du projet du Ministère.

Il a toujours été dans les précédents parlementaires, et l'autre jour encore nous en avons eu un exemple, que toutes les fois que deux projets de loi se trouvent en opposition, le projet de la Commission et celui du Ministère, le président demande avant tout au Ministère s'il adopte le projet de la Commission, ou s'il maintient le sien. Quand le Ministère nous aura dit quel projet qu'il veut qu'on discute; quand il nous aura déclaré s'il adopte celui de la Commission, ou s'il ne l'adopte pas, alors l'ordre de la discussion sera clair, net, précis. L'honorable député Mameli, en présentant sur cette discussion la question préjudicielle, touche au mérite de la question elle-même, parce que tout dépend de savoir si les dépenses à faire doivent être à la charge des communes ou à celle de l'Etat.

Je crois, par conséquent, que, pour trancher la difficulté, il faut que le Ministère nous dise franchement s'il adopte oui ou non le projet de la Commission, afin qu'on sache à quoi s'en tenir. (*Bene!*)

Le Ministère n'a pas parlé jusqu'à présent; qu'il veuille donc bien, par une parole, terminer cette discussion déjà presque interminable.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io aspettava che la discussione generale fosse alquanto inoltrata per poter entrare meglio nel merito della discussione, ed esporre i motivi del sistema a cui il Ministero credeva di attenersi. Tuttavia dacchè questa interpellanza mi fu diretta, io dichiaro alla Camera che il Ministero non accetta il progetto della Commissione; che egli persiste in quello che ha proposto; che tenendo conto tuttavia di alcune delle obiezioni fatte, si riserva di introdurre alcune importanti modificazioni.

Egli mantiene il principio che l'onere di provvedere al clero di Sardegna debba cadere sui comuni, ma che lo Stato debba venire in sussidio, e nel determinare il modo e la qualità di questi sussidi consisteranno appunto le modificazioni che egli sarà per proporre.

Mentre ho la parola ne profitterò per dire l'opinione mia circa l'ordine della discussione che si è introdotto.

Io non credo che si procederebbe più celeremente quando si accettasse la discussione sui principii che metteva innanzi l'onorevole deputato Mameli; giacchè, come diceva l'onorevole mio amico il relatore della Commissione, le Camere non discutono sopra massime astratte, discutono bensì sopra progetti di legge.

La prima delle questioni, cioè quella se l'onere di questi assegni debba ricadere sullo Stato o sui comuni, verrà quando la Camera delibererà se voglia aprire la discussione sul progetto del Ministero o su quello della Commissione. In quanto poi alla questione dell'incameramento dei beni ecclesiastici, essa mi pare ancora più aliena da questa discussione, perchè ciascuno di noi desidera di venire a capo di questa legge, e certo non si diminuirebbero nè le difficoltà, nè il tempo che noi impiegheremmo in questa deliberazione, la quale è urgentissima, quando ci si proponesse una delle materie che in tutte le Assemblee legislative, in tutti i tempi, in tutti i paesi ha dato luogo alle più lunghe, alle più appassionate, alle più difficili discussioni.

Cosicchè prego la Camera di prendere la via la più spedita, e di procedere nella discussione generale della legge, senza che perciò io tralasci di tenere nel più gran conto le osservazioni e le cognizioni speciali che ci ha arretrate l'onorevole deputato Mameli nella sua esposizione della legislazione della Sardegna in materia beneficiaria ed in materia di decime.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti la proposta del deputato Pescatore.

**DE VIEY.** Maintenant je crois qu'il est inutile, puisque le ministre insiste pour qu'on discute son projet.

**PRESIDENTE.** Quando è fatta una proposta, io debbo naturalmente porla ai voti.

Il deputato Mameli non ha voluto ritirare le sue proposte pregiudiziali.

Il deputato Pescatore ha fatto una proposta per escluderle; io debbo porla ai voti.

**DE VIEY.** Toutes les difficultés qui surgiront, trouveront leur place dans la discussion générale.

**PRESIDENTE.** Questa ragione dimostra appunto la necessità di porre ai voti la proposta Pescatore.

**MAMELI.** Stante le dichiarazioni del signor ministro che esplicitamente vuol dare la preferenza al progetto ministeriale, io ritiro la mia proposta per non incagliare la discussione.

**PESCATORE.** Poichè il signor ministro ha risposto esplicitamente ad una domanda, io spero che vorrà pur anche cortesemente rispondere ad un'altra che io gli indirizzo, ed è questa: se, cioè, fra le modificazioni proposte dalla Commissione egli intenda accettare quella espressa all'articolo 4, così formolata:

« Sintantochè non sia definitivamente sistemata la riforma ecclesiastica nell'isola di Sardegna, non sarà provveduto ad alcun ufficio o beneficio vacante, ad eccezione dei vicari capitolari, parroci e beneficiati minori, aventi cura d'anime. »

Giacchè è questa, o signori, la disposizione che potrebbe indurre la Camera a dare la preferenza al progetto del Ministero ed a quello della Commissione.

**BON-COMPAGNI,** ministro di grazia e giustizia. Io di-

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE 1852 — Discussioni 327

chiaro di ammettere il principio sancito in quest'articolo, perocchè non si tratta che di perseverare nella pratica seguita in questi ultimi anni dal Governo, il quale non intende si provveda ad alcun beneficio vacante; ma avverto che il Ministero non è disposto ad accettare questa massima nella legge, avvegnachè crede che questo sia di sua competenza, siccome porta l'articolo 18 dello Statuto.

**SAPPA, relatore.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il relatore della Commissione sull'ordine della discussione.

**SAPPA, relatore.** Come relatore della Commissione io debbo fare un'interpellanza al signor ministro di grazia e giustizia in ordine al modo ed alla misura con cui lo Stato intende venire a sussidiare il culto in Sardegna, poichè la discussione generale dovrà aggirarsi sulla preferenza a darsi all'uno piuttosto che all'altro sistema, e quindi è indispensabile che si conosca fino a che punto, secondo il nuovo progetto ministeriale, i comuni saranno aggravati, e sino a che punto lo Stato concorrerà; poichè, se la parte che si vuol lasciare a carico dei comuni fosse tale che questi non la potessero sopportare, come la Commissione crede che, in seguito alle nuove gravezze imposte alla Sardegna, possa facilmente accadere, io credo che molti si deciderebbero piuttosto per il sistema della Commissione che per quello del Ministero.

**CAVOUE, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Trattandosi qui di una questione finanziaria, credo dover rispondere io alla interpellanza dell'onorevole relatore della Commissione.

Egli desidera sapere in qual misura, dietro le modificazioni che il Ministero intende proporre, debbano i comuni concorrere nelle spese del culto. Dirò che il Ministero aveva creduto più conforme alle norme di stretta giustizia di far sopportare ai comuni l'intera spesa, stantechè pensavasi che a questo nuovo aggravio serviva di larghissimo compenso l'abolizione delle decime.

Tuttavia, le discussioni che il Ministero ebbe in proposito colla Commissione e con molti deputati della Sardegna, come pure nuove indagini fatte nella Sardegna stessa, convinsero il Ministero che, se il primo suo progetto era conforme alla stretta giustizia, ragioni di convenienza però volevano che in questo stato di cose transitorio, lo Stato venisse in sussidio ai comuni.

Per conseguenza, il Ministero intenderebbe di sostituire al primitivo suo progetto, che le spese del culto siano sopportate dai comuni, ripartendole poi in una certa proporzione fra quelli che sono capoluoghi di diocesi e gli altri, ma di stabilire ad un tempo che per quelle località dove le spese porterebbero un aggravio maggiore di un dato numero di centesimi, debba lo Stato venire in sussidio; si stabilirebbe, cioè, l'intervento dello Stato, ove la spesa eccedesse i centesimi venticinque, colla condizione però che nei comuni nei quali vi sono beni posseduti dai parroci, il prodotto di questi venga, in diminuzione delle quote, a carico dei comuni.

Questo è il principio che domina nelle modificazioni che il Ministero intende introdurre nel suo progetto di legge.

Io prego la Camera di non volere fin d'ora portare la discussione su questo punto. Qui si tratterebbe di cifre, e probabilmente i deputati della Sardegna vorrebbero dimostrare che colle nuove imposte vengono a pagare molto più di quello che si pagava prima del riordinamento delle imposte fondiarie e dell'abolizione delle decime.

Il Ministero vorrà dimostrare con le cifre da esso proposte

che non solo non producono un aggravio ai contribuenti, ma loro lasciano ancora un largo beneficio, beneficio che naturalmente venne poi compensato per le altre imposte indirette che si sono stabilite pur troppo sopra i contribuenti della Sardegna, ma anche sopra i contribuenti di terraferma.

Pertanto io pregherei la Camera a voler procedere immediatamente alla discussione generale.

**CAVOUR GUSTAVO.** Dopo il ritiro della proposta Mameli mi pare che si debba troncata qualunque altra questione, e cominciare subito la discussione generale.

Quindi io insisto perchè si voti la mozione fatta dal deputato Pescatore.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Pescatore; ma pare che adesso non dovrebbero aprirsi discussioni sulle dichiarazioni del Ministero, perchè esse formeranno oggetto della discussione generale. Che se la Camera volesse discutere partitamente su queste dichiarazioni, non si finirebbe più.

**PESCATORE.** Le dichiarazioni del Ministero palesano un fatto grave, che in sostanza, cioè, esso, senza accettare il progetto della Commissione, ritira il suo, perchè lo muta, e lo muta nella sua base essenziale. Ritirare un progetto, o signori, non è altro che mutarne la base essenziale.

Con questo principio di lasciare bensì in apparenza l'assegnamento al clero a carico dei comuni, ma chiamare lo Stato in concorso, qualora la spesa eccedesse un dato numero di centesimi che non si conosce ancora...

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Venticinque centesimi.

**PESCATORE.** Sì, ma non si conosce ancora la proporzione che possa risultare tra il contributo dello Stato e quello della Sardegna.

Io dico che in tale incertezza potrebbe venirne questo risultato che in sostanza la spesa principale ricadesse pure a carico dello Stato, ed i comuni e le provincie della Sardegna fossero solo chiamate in sussidio, ma in modo obbligatorio.

Da questa maniera poi di procedere nel fare nuove proposte, a parer mio, derivano parecchi inconvenienti.

Primamente ne verrà che nella discussione generale si combatteranno i principii del progetto ministeriale, i quali saranno abbandonati dal Ministero medesimo.

Nella discussione generale si riterrà che vi sono due progetti a fronte, l'uno in contraddizione all'altro, quando, in sostanza, il ministro forse si sarà avvicinato all'idea della Commissione.

Poi qual base può essere alla discussione generale un progetto che non è formulato nemmeno ne' suoi principii? Se il ministro vuol mutare essenzialmente la base del suo progetto lo formoli, non solo a parole, ma lo rediga in iscritto, lo comunichi alla Camera e alla Commissione.

Io dunque propongo che gli emendamenti annunziati dal Ministero siano formulati per iscritto e comunicati alla Commissione, la quale ne porti giudizio e ne riferisca alla Camera.

Questa è questione pregiudiziale che io propongo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio ha la parola.

**VALERIO.** Io intendeva di fare la stessa proposizione che udì poc'anzi la Camera.

Siccome non dubito che il Ministero vi aderisca, non aggiungerò altre osservazioni.

**BON-COMPAGNI,** ministro di grazia e giustizia. Se la Camera brama che si dia lettura degli articoli che si propongono dal Ministero in emendamenti, io non ho veruna difficoltà. Del rimanente non posso accettare il principio emesso

che l'annunzio d'un emendamento che il Ministero propone debba troncata il corso della discussione generale.

Il Ministero ha lo stesso diritto che avrebbe la Commissione, che avrebbe qualunque deputato, quello, cioè, di presentare degli emendamenti. Quando i presentati emendamenti saranno sotto gli occhi della Camera, essa vedrà se deve deliberare sui medesimi immediatamente, oppure se debba rimandarli alla Commissione. In quanto alla discussione generale, questa non può versare che circa i sommi principii che stanno a base dell'uno e dell'altro sistema.

Qui abbiamo due principii a fronte, uno del carico imposto allo Stato, l'altro del carico imposto ai comuni. Su questo e sopra alcuni altri punti cadono in sostanza le divergenze insorte tra il Ministero e la Commissione; e su queste divergenze si potrà decidere nella discussione generale, senza che sia mestieri di soprassedere.

Ora, se si vuole conoscere il tenore degli emendamenti del Ministero, io ne darò lettura.

Essi sono della seguente conformità:

« Art. 1. Come nel progetto ministeriale.

« Art. 2. Per far fronte ai detti assegni, è fissato a carico di ciascuna provincia amministrativa dell'isola un contributo di venticinque centesimi addizionali alle imposte dirette.

« Il riparto di questo contributo verrà fatto per i singoli comuni di ogni provincia, sulla proposta di Commissioni governative, tenuto bensì conto, in parziario scarico di ciascun comune, delle quote di redditi fissi tuttora rimanenti a ciascun beneficio parrocchiale; al quale effetto dovranno essere sentiti i Consigli comunali e gli altri interessati.

« Art. 3. La somma mancante a compimento del totale ammontare degli assegni risultante dal piano suddetto, verrà, in via di sussidio, stanziata sul bilancio dello Stato.

« Si sopprimerebbero quindi gli articoli 2, 3, 4 e 5 del progetto ministeriale.

« Verrebbe poi come 4 l'articolo 6 di esso progetto.

« Non occorrerebbero più gli articoli 7, 8, 9 e 10.

« Quinto ed ultimo verrebbe l'articolo 11 modificato lievemente dalla Commissione. »

**VALERIO.** Io non credo stia la parità enunciata dall'onorevole signor ministro tra gli emendamenti che sono nelle nuove leggi presentati dal Ministero, e un emendamento qualunque che può presentare un deputato.

Egli è certo che, quando un emendamento emana dalla Corona che è uno dei tre poteri dello Stato ed ha per sé la maggioranza, senza la quale certamente i ministri non occurrebbero quel posto, ha una maggiore gravità, un maggior peso ed una maggiore probabilità di successo, e quindi deve la Camera sovra di esso più particolarmente fermare la sua attenzione.

Io penso che guadagneranno molto la discussione ed il Ministero medesimo quando questa modificazione del suo antico progetto, dirò anzi questo suo nuovo progetto, perchè è un mutamento quasi radicale, venga stampato e distribuito, e sovra di esso si senta il parere della Commissione, la quale ha il mandato della maggioranza della Camera. Io credo che vi sarà beneficio per tutti. Mi si opporrà che questo potrà ritardare la discussione. Un siffatto pericolo, a creder mio, non c'è, poichè mentre si stamperanno gli emendamenti ministeriali, si potranno intanto sentire i discorsi già scritti e preparati, ed avrà pure campo la Commissione, in quel frattempo, di fare in proposito la sua relazione.

**BON-COMPAGNI,** ministro di grazia e giustizia. Il Ministero è pressochè perfettamente d'accordo coll'onorevole deputato Valerio.

In massima io penso che il Ministero ha sempre il diritto di proporre degli emendamenti. Concedo poi che quando questi emendamenti sono tali da variare la sostanza del progetto di legge, sia non solo diritto, ma anzi dovere della Camera rimandarli all'esame della Commissione.

Io non negherò che gli emendamenti che abbiamo proposto alterino in qualche parte essenziale il primitivo progetto. Perciò non mi oppongo a che formino oggetto di relazione per parte della Commissione. Quanto io desiderava era che, giacchè la discussione generale era incominciata, non s'interrompesse.

L'onorevole deputato Valerio diceva che intanto si potevano sentire i discorsi che erano preparati, e questo è ciò che desidero anch'io, perchè sarà tanto tempo che guadagneremo.

Nel mentre che sentiremo questi discorsi, la Commissione potrà preparare la sua relazione sulle modificazioni che il Ministero propone.

**DECANDIA.** Io aveva chiesto la parola prima del deputato Pescatore, ed aveva in animo di dire ad un dipresso quanto egli ha fatto osservare.

Io credo che, dopo gli articoli letti dall'onorevole guardasigilli che mutano essenzialmente la legge, sia rispetto alla proposta ministeriale, sia rispetto al controprogetto della Commissione, è d'uopo far prima stampare questi articoli e distribuirli, affinchè siano più particolarmente oggetto di esame della Commissione medesima.

Quindi mi accosto alle proposte degli onorevoli Pescatore e Valerio.

**DE VIRY.** Messieurs, j'admets avec monsieur le ministre de la justice et des cultes et avec quelques-uns des honorables préopinants que tous les changements que le Ministère veut apporter à cette loi ne doivent nullement entraver la discussion.

Commençons la discussion, mais que le Ministère fasse immédiatement imprimer ces amendements, parce qu'ils doivent être longuement étudiés et approfondis par la Chambre.

Ces amendements portent, comme nous le voyons tous, un changement notable dans l'essence de la loi. Ainsi je prie monsieur le ministre de les faire imprimer avant que nous ne soyons trop avancés dans la discussion de la loi.

**SULIS.** Io insisto nella proposta primitiva del deputato Pescatore, vale a dire che si rimandi il nuovo progetto ministeriale alla Commissione, e che ogni discussione si sospenda finchè non si abbia un rapporto della Commissione medesima.

Signori, egli è certissimo che dal giudizio che la Commissione arrecherà alla Camera sulla bontà del progetto ministeriale dipende la variazione della questione generale stessa. Diffatti quando la Commissione (ed è questo suo ufficio) dovrà esaminare le due quote dei centesimi addizionali, e dell'altra suppletiva per parte del Governo, necessariamente dovrà osservare e quindi riferire alla Camera se il sussidio (che in sostanza non era che un sussidio) che era proposto di 800,000 lire per parte della Commissione, sia maggiore o minore, sia o no bastevole alle esigenze del culto in Sardegna.

Or bene, da questo esame dipende una variazione intrinseca, sostanziale della questione generale; diffatti, come potremo noi fare discorsi scritti o improvvisati sopra la questione generale, la quale si aggira sui due progetti, mentre ne abbiamo un terzo or or neonato per parte del Ministero, di cui non possiamo ancora apprezzare nè il valore, nè la sostanza? Questa mi pare una cosa troppo evidente.

D'altronde nel sospendere la discussione non vi può essere grande perdita di tempo, la solerzia della Commissione io la conosco, tra domani e posdomani essa potrà esaminare questo terzo progetto e riferirne.

Osservo ancora di più che il ministro è stato varie volte invitato ad intervenire nel seno della Commissione, e non comprendo il perchè non abbia fatta ad essa questa proposta, l'abbia finora tenuta nel portafoglio.

Io quindi insisto sulla proposta del deputato Pescatore, e credo che il tempo che verrà a perdersi in questi due giorni sarà compensato nella discussione stessa.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cavour.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io credo che lo stesso onorevole deputato Valerio riconoscerà inutile il rinvio alla Commissione, quando io avrò esposto un fatto che egli forse ignora, ed è che un sistema quasi simile a quello ora proposto dal Ministero fu sostenuto nel seno della Commissione dalla minoranza, e fu discusso lungamente, ed anche con molta vivacità. Io faceva parte di questa minoranza. Questa è stata d'accordo che farebbe una specie di rapporto in cui si svolgessero appunto le ragioni su cui essa appoggiava il suo sistema.

L'onorevole mio collega il deputato Bonavera si è incaricato di fare questo rapporto della minoranza, ed intendeva di leggerlo nella discussione generale, perchè credo sia quivi la sua sede, se si fosse adottata la mozione di passare immediatamente alla discussione generale.

Il secondo discorso sarebbe appunto stato quello del deputato Bonavera: e la Camera nel sentirlo o nel leggerlo stampato nella gazetta avrebbe veduto che la Commissione ha discusso nel suo seno un sistema che ha moltissima somiglianza con quello presentato dal Ministero, che fu respinto dalla maggioranza, di modo che ora sarebbe perfettamente inutile il rimandarlo alla Commissione.

Io accetto l'elogio graziosissimo che ha fatto l'onorevole deputato Sulis alla Commissione, ma gli posso dire che siamo stati radunati più e più volte per un intiero mese, perchè la discussione fu molto viva; e l'invio alla Commissione ora non farebbe che ritardare la discussione, così che credo che lo stesso deputato Valerio non vorrà insistere sulla proposta di rinvio.

**MAMELI.** Io non disconvingo dalla proposta dell'onorevole deputato Pescatore, il quale acconsente sostanzialmente che debbano questi nuovi articoli rimettersi alla Commissione; questa è una cosa incontrastabile, e sarebbe contrario a tutti gli antecedenti della Camera il volere altrimenti. Ma non posso ammettere coll'onorevole Pescatore che debba intendersi sostanzialmente modificato il progetto del Ministero dagli articoli proposti, ossia che questi inducano una modificazione del principio che dominava il progetto: altro è stabilire che l'obbligo di provvedere agli assegni per il clero incomba allo Stato, come propone la Commissione, ed altro il dire che l'obbligo sia a carico dei comuni, e lo Stato non debba concorrere che a sussidiarli.

In questo modo non si vulnera il principio che il Ministero si era proposto, soltanto resta alquanto modificato nella sua applicazione, ed in contemplazione delle speciali circostanze che pur troppo rendono la Sardegna meritevole di riguardo.

Essendo dunque il principio lo stesso, non vedo che cosa possa ostare alla discussione di esso, e per cui sia d'uopo sospendere la discussione generale sino a che la Commissione dia il suo avviso sopra il sussidio che io stesso mi era riservato di chiedere con un articolo addizionale, se il Ministero non lo avesse proposto.

Per altro verso io credo inutile in questo momento l'esame della Commissione su tale argomento, dovendo prima fissarsi gli assegni al clero, alla somma totale dei quali dovranno essere i sussidi proporzionati, se si vuole logicamente e razionalmente procedere.

Infatti, nei termini della proposta ministeriale niuno può sapere, neppure approssimativamente, per quale somma debba lo Stato concorrere, e quindi neanche la Commissione potrebbe essere in grado di dare un coscienzioso voto preparatorio che possa servire di norma nella discussione della Camera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** Il deputato Mameli ha cercato d'investigare l'indole ed il carattere del nuovo progetto annunciato dal Ministero.

Per verità io credo essere assai difficile il definire la natura di un progetto senza conoscerlo a fondo, ed io confesso di non avere sufficiente penetrazione per farmi improvvisamente un'idea precisa di un tale progetto, e parmi debba evidentemente risultare dalla discussione la necessità che esso sia stampato e distribuito.

**PRESIDENTE.** Su questo punto non v'è che dire, siamo tutti d'accordo.

**PESCATORE.** E fino a tanto che questo progetto non sarà stampato e distribuito, la discussione generale mancherà di base. Il deputato Valerio ha detto che intanto potrebbero avere sfogo i discorsi scritti e preparati, e ciò perchè inutili.

Per verità io credo più consentaneo alla dignità della Camera che, appunto per questo riguardo che la discussione generale dev'essere seria, è necessario di sospenderla.

Infatti, dopo l'avvertenza fatta dal deputato Valerio, non so quale di noi vorrebbe farsi innanzi a leggere discorsi scritti e preparati, ammesso che risulterebbero di nessuna utilità, non conoscendosi ancora il vero progetto sul quale deve intraprendersi la discussione.

In quanto poi all'altra parte della mia proposta, che, cioè, il nuovo progetto stampato e distribuito debba anche rimandarsi alla Commissione, il deputato Gustavo Di Cavour, rappresentante in questa discussione la minoranza della Commissione, dichiarava che la Commissione non può accettare questo rinvio.

**CAVOUR GUSTAVO.** Domando la parola.

**PESCATORE.** In verità mi pare che un membro appartenente alla minoranza della Commissione non sia abbastanza competente a far tale dichiarazione.

Io opinerei dunque che si dovesse anzitutto sentire il relatore della Commissione rappresentante la maggioranza, il quale, ove dichiarare che la Commissione non vuole occuparsi di questo progetto, diverrà inutile il rinvio, ed io mi limiterò alla prima parte della proposta, che, cioè, sia stampato il nuovo progetto e distribuito, e che intanto si rimandi a domani, od oltre, la discussione generale.

Se poi la maggioranza della Commissione, come io caldamente la prego, vorrà accettare il rinvio di queste nuove proposte, ed esaminarle ancora una volta, sebbene già le abbia per avventura discusse, allora io insisterò anche nella seconda parte della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Quanto alla stampa di questi emendamenti posso assicurare l'onorevole Pescatore che si farà di questa sera. E riguardo al rimandare la discussione a domani è una cosa che non è dubbia, perchè l'ora è già piuttosto tarda. Non rimane dunque altro che il rinvio alla Commissione, e do la parola al signor relatore perchè ne spieghi le intenzioni.

**SAPPA, relatore.** Appunto per quest'oggetto aveva poc'anzi domandata la parola.

Premetterò che a me sembra l'onorevole Mameli non conosca bene nè il progetto del Ministero, nè quello della Commissione. Non quello del Ministero, inquantochè alcune disposizioni del progetto della Commissione che egli ha censurato, sono disposizioni appunto desunte dal progetto ministeriale. Non il progetto della Commissione, inquantochè dice che il principio da fissare preliminarmente si è la misura con cui si vuole che il clero sia retribuito; ora il progetto della Commissione stabilisce questa misura quanto allo Stato, la lascia facoltativa quanto ai comuni; epperò questo principio è la conseguenza del sistema che sarà adottato, e non può mettersi come questione da decidersi preliminarmente.

Quanto al rinvio delle proposte alla Commissione, sebbene esse siano già state nel suo seno discusse, come ha già osservato l'onorevole Cavour, tuttavia la Commissione non si rifiuta di prenderle di bel nuovo in considerazione e di esaminare fino a qual punto siano ammissibili.

Per conseguenza, a nome della Commissione io dichiaro, non già di credere queste proposte ammissibili, poichè non ne ho il mandato, ma che essa se ne occuperà di bel nuovo.

**MAMELI.** Domando la parola per un fatto personale.

**CAVOUR GUSTAVO.** La domando anch'io per un fatto personale.

**VALERIO.** Anch'io la chiedo per un fatto personale.

**SAPPA, relatore.** Domani mattina la Commissione si riunirà, ed io in seguito potrò esprimere alla Camera la sua deliberazione nella stessa adunanza di domani.

**PESCATORE.** Prego il signor presidente di mettere ai voti il rinvio alla Commissione degli emendamenti ministeriali.

**PRESIDENTE.** Credo non sia più il caso, perchè la Commissione l'accetta.

La parola spetta al deputato Mameli per un fatto personale.

**MAMELI.** L'onorevole relatore della Commissione con poco misurate parole ha detto che io non conosco nè l'uno nè l'altro dei due progetti.

Ebbene, per fargli vedere che io conosco e l'uno e l'altro, sebbene dovesse bastare l'accurata e distinta analisi che già ne ho fatto, e ciò che avrò occasione d'andare mano a mano rilevando nel corso della discussione, non posso dispensarmi dall'osservare che il progetto del Ministero presenta un quadro ragionato in cui sono espresse, colle debite avvertenze, le cifre parziali e la complessiva, mercè cui può, con un solo sguardo la Camera giudicare della consistenza delle cose, laddove il progetto della Commissione agli altri gravi suoi difetti ed inesattezze unisce pure quello di non avere annesso alcun quadro d'onore possa, neppure approssimativamente, dedursi l'ammontare della spesa, come ho già più ampiamente dimostrato.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Gustavo Cavour per un fatto personale.

**CAVOUR GUSTAVO.** Io voleva dire soltanto che non mi sono sognato mai di dire le parole che gratuitamente mi voleva attribuire l'onorevole Pescatore. (*ilarità generale*)

Io ho parlato non in nome della Commissione, ma in nome della minoranza della Commissione.

*Voci.* A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione sul progetto di legge per assegni provvisorii suppletivi al clero in Sardegna.